

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 21 maggio 2003
relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 82 del trattato CE
(Casi COMP/C-1/37.451, 37.578, 37.579 — Deutsche Telekom AG)
[notificata con il numero C(2003) 1536]
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2003/707/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1216/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3 e l'articolo 15, paragrafo 2,

viste le denunce presentate il 18 marzo 1999, il 19 luglio 1999 e il 20 luglio 1999 da Mannesmann Arcor AG & Co nonché da quattordici gestori di reti fisse tedeschi attivi a livello regionale in relazione a infrazioni all'articolo 82 del trattato CE da parte di Deutsche Telekom AG, con le quali si chiede alla Commissione di porre fine alle infrazioni stesse,

vista la decisione della Commissione del 2 maggio 2002 di avviare il procedimento nel caso di specie,

dopo aver dato alle imprese interessate la possibilità di manifestare il proprio punto di vista relativamente agli addebiti mossi dalla Commissione, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17 e del regolamento (CE) n. 2842/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, relativo alle audizioni in taluni procedimenti a norma dell'articolo 85 e dell'articolo 86 del trattato CE ⁽³⁾,

sentito il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

vista la relazione finale del consigliere-auditore,

considerando quanto segue:

I. I FATTI

(1) La presente decisione verte su tariffe non eque che costituiscono una violazione dell'articolo 82, lettera a), del trattato CE. Si tratta dei prezzi imposti da Deutsche Telekom AG (DT) a concorrenti e consumatori finali per

l'accesso alle sue reti locali. Le reti locali di DT consistono in vari anelli locali destinati agli abbonati. Ai sensi dell'articolo 2, lettera e), della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) ⁽⁴⁾, per rete locale si intende il circuito fisico che collega il punto terminale della rete al domicilio dell'abbonato, al permutatore o a un impianto equivalente nella rete telefonica fissa.

(2) Il 18 marzo 1999 Mannesmann Arcor AG & Co. ha presentato alla Commissione una denuncia nei confronti di DT ai sensi dell'articolo 82 del trattato CE, e una denuncia nei confronti della Repubblica federale di Germania, in forza dell'articolo 86 del trattato CE (caso COMP/C-1/37.451).

(3) Il 19 luglio 1999 e il 20 luglio 1999 sono pervenute alla Commissione altre due denunce in relazione a fatti identici — la prima denuncia da parte di *TeleBeL GmbH* e di altre sette imprese (cfr. considerando 9) (caso COMP/C-1/37.578) e la seconda da *EWE TEL GmbH* e da altre cinque imprese (cfr. considerando 10) (caso COMP/C-1/37.579). Le quattordici società in questione sono operatori del settore delle telecomunicazioni con sede in diverse città tedesche e con utenti a livello locale e regionale.

(4) Nelle tre denunce le denunciati hanno fatto valere in sostanza che il margine esistente tra le tariffe praticate da DT ai suoi concorrenti per l'accesso disaggregato all'anello locale in Germania e le tariffe pagate dagli abbonati per il collegamento alla rete fissa di DT non è sufficiente, a loro parere, per poter entrare in concorrenza con DT per quanto riguarda l'accesso degli abbonati alle reti locali. Secondo la censura principale mossa nei confronti della Germania, l'autorità nazionale di regolamentazione delle poste e delle telecomunicazioni (*Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post-RegTP*) ha fissato tariffe all'ingrosso superiori a quelle al dettaglio.

(5) Sebbene le tariffe relative all'accesso alle reti locali vengano in parte disciplinate dalla RegTP, la presente decisione riguarda prezzi non equi di cui è direttamente responsabile DT sulla base di decisioni autonome di politica aziendale.

⁽¹⁾ GU L 13 del 21.2.1962, pag. 204.

⁽²⁾ GU L 148 del 15.6.1999, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 354 del 30.12.1998, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.

II. IMPRESE INTERESSATE

A. L'IMPRESA OGGETTO DELLA DENUNCIA

(6) DT è l'operatore storico del settore delle telecomunicazioni in Germania. L'impresa gestisce la rete telefonica fissa costituita a suo tempo con risorse pubbliche. Originariamente DT era detenuta al 100 % dallo Stato tedesco. Il 18 novembre 1996 il 25 % delle quote (714 milioni di cosiddette «azioni T») è stato venduto sul mercato a investitori privati per 20,1 miliardi di DEM. A seguito di un aumento di capitale avvenuto nel giugno 1999 la quota di proprietà di privati ha raggiunto il 33 %. All'epoca DT era al 65 % di proprietà dello Stato, di cui il 43 % detenuto direttamente dallo Stato e il 22 % indirettamente, vale a dire attraverso il Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Il restante 2 % era stato rilevato da France Télécom. In occasione dell'acquisizione da parte di DT dell'operatore di rete mobile americano VoiceStream/PowerTel lo Stato tedesco e il KfW hanno ceduto una parte delle quote detenute. France Télécom ha venduto le sue quote a DT. Attualmente la partecipazione dello Stato tedesco in DT è del 30,92 % e quella del KfW del 12,13 %, mentre il 56,95 % delle quote è detenuto da investitori istituzionali e privati.

(7) Prima della completa liberalizzazione dei mercati delle telecomunicazioni DT aveva il monopolio legale riguardo alla prestazione di servizi di telecomunicazioni sulla rete fissa ad abbonati. L'entrata in vigore della legge sulle telecomunicazioni (TKG)⁽⁵⁾, avvenuta il 1° agosto 1996, ha comportato la liberalizzazione in Germania sia del mercato relativo alla fornitura delle infrastrutture sia del mercato della prestazione di servizi di telecomunicazioni. Da allora DT deve affrontare su entrambi i mercati vari livelli di concorrenza da parte di altri gestori.

B. LE IMPRESE AUTRICI DELLE DENUNCE

(8) La denunciante nel caso COMP/C-1/37.451 è Mannesmann Arcor AG & Co., uno dei maggiori gestori di reti fisse tedeschi, la cui offerta relativa a servizi telefonici ad abbonati è molto ampia. Nel 2000 Mannesmann AG è stata acquisita da VodafoneAirtouch Plc⁽⁶⁾. Dall'aprile 2001 la denunciante opera con la denominazione Arcor AG & Co. (in prosieguo: Arcor). Il 30 settembre 1998 Arcor ha concluso con DT un primo accordo riguardante la disaggregazione dell'anello locale, in cui l'importo della tariffa è stato fissato in un primo momento solo provvisoriamente, in attesa dell'autorizzazione della RegTP, conformemente alle disposizioni tedesche in materia di regolamentazione tariffaria.

(9) Le denunciati nel caso COMP/C-1/37.578 sono TeleBeL GmbH (Wuppertal), CNB GmbH (Brema), Citykom

GmbH (Münster), HTN GmbH (Hannover), Hamcom GmbH (Hamm), KomTel GmbH (Flensburg), DOKOM GmbH (Dortmund) e KielNet GmbH (Kiel).

(10) Nel caso COMP/C-1/37.579 le denunce sono state presentate da EWE TEL GmbH (Oldenburg), HanseNet GmbH (Amburgo), ISIS Multimedia Net GmbH (Düsseldorf), NetCologne GmbH (Colonia), tesion Kommunikationsnetze Südwest GmbH & Co. KG (Stoccarda) e VEW TELNET GmbH (Dortmund).

(11) Le 14 denunciati nei casi COMP/C-1/37.578 e COMP/C-1/37.579 sono operatori di reti fisse locali o regionali le cui licenze riguardano un'area limitata, e che collegano abbonati alle proprie reti all'interno della zona coperta dalla licenza, nella misura in cui tali reti sono presenti e funzionanti. Inoltre questi operatori hanno bisogno dell'accesso disaggregato all'anello locale di DT per poter collegare anche quei clienti che non sono in grado di raggiungere con la propria rete (cfr. considerando 64 e segg.). Tutte le denunciati hanno concluso con DT accordi riguardanti la disaggregazione dell'anello locale.

III. CIFRE E FATTI

(12) Nell'ambito dell'accesso alla rete DT è in concorrenza con altri operatori che utilizzano infrastrutture proprie (rete a fibre ottiche, rete via cavo, linee elettriche, eccetera) o la rete locale di DT nell'ambito dell'accesso disaggregato all'anello locale. Quest'ultima soluzione è meno onerosa e consente anche ai concorrenti più deboli da un punto di vista finanziario e che non possono creare una propria infrastruttura completa di accedere direttamente al mercato tedesco degli abbonati. D'altro canto, anche le imprese nazionali che prestano servizi di telecomunicazioni devono utilizzare le infrastrutture esistenti. Per contro, per quanto riguarda le chiamate telefoniche, grazie all'interconnessione di rete, altri operatori non devono più affrontare in Germania simili difficoltà per l'offerta di servizi a livello nazionale.

(13) Infatti i nuovi operatori che entrano sul mercato non dispongono di una propria rete paragonabile per estensione a quella di DT e non sono in grado, utilizzando le tecnologie di tipo convenzionale, di realizzare economie di scala e di garantire lo stesso grado di copertura dell'operatore storico che ha potuto estendere la sua rete locale in un considerevole lasso di tempo protetto da diritti esclusivi e ha potuto finanziare i suoi investimenti grazie a rendite di monopolio⁽⁷⁾.

(14) DT fornisce l'accesso alla sua rete locale sia ad altri operatori del settore delle telecomunicazioni che ad abbonati. Le due forme di accesso sono disciplinate in maniera diversa nelle disposizioni specifiche applicabili in materia di telecomunicazioni.

⁽⁵⁾ Legge sulle telecomunicazioni del 25 luglio 1996 (BGBl. I, pag. 1120).

⁽⁶⁾ Caso M.1795, Vodafone Airtouch/Mannesmann, GU C 141 del 19.5.2000, pag. 19.

⁽⁷⁾ Cfr. terzo considerando del regolamento (CE) n. 2887/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, relativo all'accesso disaggregato alla rete locale, GU L 336 del 30.12.2000, pag. 4.

A. SERVIZI DI ACCESSO ALL'INGROSSO: ACCESSO COMPLETAMENTE DISAGGREGATO

(15) Per quanto riguarda i servizi di accesso locale per altri operatori del settore delle telecomunicazioni, è possibile distinguere due tipi di accesso alla rete telefonica fissa dell'operatore storico: da un lato, la disaggregazione totale della rete locale e, dall'altro, l'accesso condiviso della rete locale (line sharing). Le tariffe per l'accesso nei due casi sono diverse. Tuttavia, la presente decisione riguarda esclusivamente l'accesso completamente disaggregato alla rete locale di DT.

(16) Già nel giugno 1997 DT è stata obbligata a concedere ai suoi concorrenti un accesso completamente disaggregato all'anello locale⁽⁸⁾ in base ad un decreto del ministero federale delle Poste e Telecomunicazioni (BMPT) del maggio 1997⁽⁹⁾, sebbene all'epoca il diritto comunitario non prevedesse ancora un obbligo in tal senso⁽¹⁰⁾. DT ha impugnato questa decisione dinanzi alle giurisdizioni amministrative tedesche⁽¹¹⁾, ma il ricorso è stato definitivamente respinto dal Tribunale amministrativo federale nel 2001. In conformità di tale obbligo, il 30 agosto 1998 DT e Mannesmann Arcor hanno concluso il loro primo accordo riguardante l'accesso disaggregato all'anello locale di DT.

(17) Conformemente al diritto tedesco in materia di telecomunicazioni, le tariffe applicate per l'accesso alla rete locale devono riflettere i costi⁽¹²⁾ e sono subordinate a un'autorizzazione previa da parte della RegTP⁽¹³⁾. Pertanto, la RegTP deve esaminare nello specifico se le tariffe all'ingrosso praticate da DT agli altri operatori corrispondano ai costi di una prestazione di servizi efficiente, se non comportino supplementi o riduzioni particolari e se non favoriscano taluni operatori in modo pregiudizievole per la concorrenza⁽¹⁴⁾. Durante il periodo di validità della decisione della RegTP, DT ha l'obbligo di applicare le tariffe per l'importo autorizzato⁽¹⁵⁾. Tuttavia ciò non significa che DT non possa ridurre le tariffe all'ingrosso. DT ha addirittura un obbligo di legge in tal senso se, a motivo di miglioramenti del livello di efficienza, si configurano diminuzioni dei costi. Sulla base di una nuova domanda di

autorizzazione la RegTP dovrebbe nuovamente esaminare la nuova struttura dei costi e autorizzare o disporre l'applicazione di tariffe all'ingrosso inferiori⁽¹⁶⁾.

(18) In applicazione di queste disposizioni di legge, la RegTP, su domanda presentata da DT il 23 dicembre 1997, ha autorizzato per la prima volta nel marzo 1998 le tariffe mensili nette (tutte le tariffe di cui alla presente decisione sono tariffe nette) per l'accesso disaggregato di altri operatori all'anello locale di DT⁽¹⁷⁾. DT aveva chiesto l'autorizzazione di una tariffa mensile di 14,73 EUR per l'affitto di una linea analogica di base⁽¹⁸⁾. La domanda presentata da DT si riferiva altresì a canoni iniziali di 309,84 EUR per l'attivazione di una linea senza lavori supplementari⁽¹⁹⁾ e di 135,49 EUR per il trasferimento di una linea operativa⁽²⁰⁾. Nella sua decisione del 9 marzo 1998 la RegTP ha autorizzato una tariffa mensile di 10,56 EUR per l'affitto della rete locale, respingendo in tal modo una parte del calcolo dei costi presentato da DT. La RegTP ha invece autorizzato i canoni iniziali per l'importo risultante nella domanda. In un primo tempo DT non ha riscosso dai suoi concorrenti una tariffa specifica per la disdetta relativa all'accesso all'anello locale, dato che detta tariffa formava parte dei prezzi relativi alla messa a disposizione delle linee.

(19) Contemporaneamente all'autorizzazione parziale provvisoria, la RegTP ha chiesto a DT di presentare, entro la metà del 1998, un calcolo dei costi più preciso sulla base del sistema di contabilità di nuova introduzione INTRA. A tale proposito la RegTP ha osservato che lo scopo delle correzioni sarebbe stato quello di mantenere le tariffe definitive richieste per la concessione dell'accesso disaggregato ai concorrenti a un importo nettamente inferiore a 10 EUR.

⁽¹⁶⁾ Articolo 28, paragrafi 1 e 2, della TKG.

⁽¹⁷⁾ Beschlusskammer 4, fascicolo: BK 4a 1130/E2312.97; nella sua domanda DT ha calcolato i costi sulla base del sistema di contabilità dei costi tradizionale da essa applicato.

⁽¹⁸⁾ Linea in doppino di rame (CuDa 2Dr). Esistono inoltre varie linee di valore superiore.

⁽¹⁹⁾ Si ha un'attivazione quando una linea di accesso all'anello locale non viene chiesta contemporaneamente alla disdetta riguardante una linea telefonica o quando le caratteristiche tecniche o l'uso dell'anello locale subiscono modifiche o non esiste più un collegamento diretto verso l'abbonato per l'opzione desiderata (cfr. contratto anello locale di DT, versione del 18 novembre 2002, allegato 1, definizioni). Si calcola l'importo di base qualora non sia necessario apportare modifiche al ripartitore secondario di DT o effettuare altri lavori presso il cliente (in prosieguo: attivazione semplice); negli altri casi i canoni iniziali hanno un importo superiore.

⁽²⁰⁾ Si ha un trasferimento quando la disdetta riguardante un prodotto Telekom esistente avviene contemporaneamente alla richiesta di una linea di accesso all'anello locale e né le caratteristiche tecniche né l'uso dell'anello locale subiscono modifiche (cfr. contratto anello locale di DT, versione del 18 novembre 2002, allegato 1, definizioni). Si calcola l'importo di base qualora non sia necessario apportare modifiche al ripartitore secondario di DT o effettuare altri lavori presso il cliente (in prosieguo: acquisizione semplice); negli altri casi i canoni iniziali hanno un importo superiore.

⁽⁸⁾ In seguito a un ricorso proposto da Mannesmann Arcor in forza dell'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, della TKG, dopo trattative infruttuose con DT tra il novembre 1996 e il marzo 1997.

⁽⁹⁾ Decreto 223a del ministero federale delle Poste e delle Telecomunicazioni del 28 maggio 1997.

⁽¹⁰⁾ Con l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2887/2000, in data 1° gennaio 2001, anche il diritto comunitario impone un obbligo di disaggregazione dell'accesso all'anello locale.

⁽¹¹⁾ Decreto provvisorio respinto il 18 agosto 1997 dalla giurisdizione amministrativa di Colonia, rigetto confermato il 29 settembre 1997 dalla giurisdizione superiore amministrativa di Münster.

⁽¹²⁾ Articolo 24, paragrafo 1, della TKG.

⁽¹³⁾ Articoli 25, paragrafo 1, e 24 della TKG.

⁽¹⁴⁾ Articolo 24 della TKG.

⁽¹⁵⁾ Articolo 29, paragrafo 1, della TKG.

- (20) Nonostante detta richiesta, il 5 giugno 1998 DT ha presentato alla RegTP una nuova domanda di autorizzazione in merito a un canone mensile, questa volta pari a 24,16 EUR. La domanda di DT riguardava altresì un canone iniziale di 384,58 EUR per l'attivazione semplice ovvero di 323,67 EUR per il trasferimento di linea semplice. Conformemente alle disposizioni della legge sulle telecomunicazioni, la RegTP doveva pronunciarsi in relazione alla domanda entro dieci settimane, vale a dire entro il 30 novembre 1998⁽²¹⁾. Tuttavia, il 27 novembre 1998, dopo aver saputo che la RegTP intendeva portare i canoni mensili a 11,86 EUR, DT ha ritirato nuovamente la sua domanda di autorizzazione, su raccomandazione del ministro federale dell'Economia e della Tecnologia. In quella stessa data, la RegTP ha deciso di sospendere il procedimento e di prorogare la durata di validità della sua autorizzazione provvisoria relativa alle tariffe dal 9 marzo 1998 al 30 aprile 1999⁽²²⁾.
- (21) In seguito a domanda di procedimento sommario presentata da Mannesmann Arcor AG & Co, il 20 gennaio 1999 il tribunale amministrativo di Colonia ha dichiarato che la RegTP era in diritto e, in questo caso specifico, aveva parimenti l'obbligo di pronunciarsi d'ufficio sull'importo delle tariffe⁽²³⁾. DT ha quindi presentato immediatamente alla RegTP una nuova domanda in cui chiedeva l'autorizzazione di un canone mensile di 19,07 EUR e di canoni iniziali di 224,26 EUR per l'attivazione semplice ovvero di 186,44 EUR per il trasferimento di linea semplice.
- (22) Con decisione del 10 febbraio 1999⁽²⁴⁾ la RegTP ha autorizzato un canone mensile di 12,99 EUR per l'accesso all'anello locale relativo a una linea di base. Detto organismo ha concesso l'autorizzazione per canoni iniziali di 100,50 EUR in relazione all'attivazione semplice e di 97,99 EUR per il trasferimento di linea semplice. La RegTP ha altresì autorizzato la riscossione da parte di DT di costi unici di disdetta, non più inclusi nelle tariffe relative alla fornitura, per un importo pari a 55,07 EUR. La domanda presentata da DT alla RegTP è stata respinta relativamente alle restanti richieste, vale a dire nella parte in cui le tariffe riguardavano un importo superiore. Queste tariffe erano applicabili fino al 31 marzo 2001.
- (23) Il 19 gennaio 2001 DT ha presentato alla RegTP una nuova domanda di autorizzazione riguardante un canone mensile di 17,40 EUR per una linea di base nonché canoni iniziali di 119,51 EUR per l'attivazione semplice, di 127,04 EUR per il trasferimento di linea semplice e una tariffa di 104,41 EUR per la disdetta relativa all'accesso all'anello locale⁽²⁵⁾ nel caso di un collegamento di base. Unitamente alla domanda, DT ha presentato alla RegTP un calcolo dei costi relativo alle prestazioni in questione basato su un sistema interno, rilevando espressamente che, in conformità delle disposizioni applicabili del diritto tedesco, per l'autorizzazione delle tariffe possono essere determinanti solo detti calcoli⁽²⁶⁾.
- (24) Con decisione del 30 marzo 2001⁽²⁷⁾ la RegTP ha autorizzato, con effetto dal 1° aprile 2001, un canone mensile per l'affitto di una linea di base pari a 12,48 EUR⁽²⁸⁾ nonché canoni iniziali di 92,59 EUR per il trasferimento di linea semplice e di 86,51 EUR per l'attivazione semplice⁽²⁹⁾. Con la stessa decisione la RegTP ha autorizzato le tariffe relative alla disdetta per un importo di 38,06 EUR per il trasferimento di linea semplice e di 59,24 EUR per l'attivazione con modifiche da apportare al ripartitore secondario di DT. La domanda presentata da DT è stata respinta nella parte riguardante tariffe superiori a quelle autorizzate. La RegTP ha fondato sostanzialmente detta decisione di autorizzazione parziale sul sistema di contabilità analitico elaborato dal WIK⁽³⁰⁾, teso a individuare in maniera più teorica i costi aggiuntivi a lungo termine derivanti dalla disaggregazione secondo il metodo LRIC⁽³¹⁾, in quanto il calcolo dei costi di DT non era del tutto conforme ai requisiti stabiliti dalla legge in materia.
- (25) Con decisione dell'11 aprile 2002⁽³²⁾ la RegTP ha infine accolto la domanda presentata da DT, con effetto dal 1° aprile 2002, relativa alla riduzione dei canoni iniziali a 81,12 EUR per l'attivazione semplice di una linea di base, a 70,56 EUR per il trasferimento di linea semplice e a 34,94 EUR (con trasferimento simultaneo dell'abbonato) ovvero a 50,71 EUR (senza trasferimento simultaneo dell'abbonato) in caso di disdetta⁽³³⁾. Con decisione del 30 aprile 2003⁽³⁴⁾ la RegTP ha infine ridotto il canone mensile a 11,80 EUR con decorrenza 1° maggio 2002.

⁽²⁵⁾ Cfr. la descrizione di detta prestazione all'allegato 4 della domanda relativa al canone per l'accesso all'anello locale del 19 gennaio 2001, pag. 6 (allegato ZZ alla risposta di DT del 24 settembre 2001 alla richiesta di informazioni del 29 agosto 2001).

⁽²⁶⁾ Cfr. la motivazione della domanda all'allegato 2 alla domanda relativa alle tariffe per l'accesso all'anello locale del 19 gennaio 2001, pag. 3 (cfr. nota 25).

⁽²⁷⁾ Beschlusskammer 4, fascicolo: BK 4a-01/001/E 19.1.01.

⁽²⁸⁾ L'autorizzazione includeva complessivamente canoni mensili relativi a 13 tipi diversi di collegamenti, di cui i più elevati ammontavano addirittura a 65,70 EUR.

⁽²⁹⁾ L'autorizzazione includeva complessivamente canoni iniziali relativi a oltre 80 casi specifici diversi, di cui i più elevati erano anche superiori a 400 EUR.

⁽³⁰⁾ Wissenschaftliches Institut für Kommunikationsdienste, Bad Honnef (Germania).

⁽³¹⁾ LRIC: long run incremental cost (costi incrementali di lungo periodo).

⁽³²⁾ Beschlusskammer 4, fascicolo: BK 4a-02/004/E 31.1.02.

⁽³³⁾ L'autorizzazione includeva complessivamente tariffe relative alla fornitura di oltre 70 casi specifici diversi e tariffe relative alla disdetta per oltre 30 casi specifici diversi, in parte considerevolmente superiori agli importi menzionati nel presente caso.

⁽³⁴⁾ Beschlusskammer 4, fascicolo: BK 4a-03-010/E19.02.03.

⁽²¹⁾ DT ha ritirato la domanda il 17 luglio 1998, per poi presentarla nuovamente il 21 settembre 1998 con gli stessi importi, ma con un calcolo dei costi accompagnato da osservazioni più dettagliate.

⁽²²⁾ Comunicato stampa del ministero federale delle Finanze del 27 novembre 1998 (allegato 7 alla denuncia nel caso COMP/C-1/37.451), comunicato stampa della RegTP del 27 novembre 1998 (allegato 7A alla denuncia nel caso COMP/C-1/37.451).

⁽²³⁾ Fascicolo: L 3890/98.

⁽²⁴⁾ Beschlusskammer fascicolo, Az: BK 4e-98-024/E 21.9.98.

B. SERVIZI DI ACCESSO AL DETTAGLIO

- (26) DT offre ai suoi abbonati l'accesso alla rete fissa con due soluzioni di base: linea analogica tradizionale (nome del servizio: T-Net) e linea digitale a banda stretta (Integrated Services Digital Network — ISDN, nome del servizio: T-ISDN). Queste due opzioni di base per consentono l'accesso degli abbonati possono essere fornite attraverso la rete storica in doppino di rame di DT. Inoltre DT propone ai suoi abbonati anche connessioni a banda larga (Asymmetrical Digital Subscriber Lines, nome del servizio: T-DSL) grazie al potenziamento delle linee esistenti T-Net o T-ISDN cui ha proceduto per poter offrire servizi a banda larga, come ad esempio un accesso rapido a Internet.
- (27) Secondo le informazioni fornite da DT ⁽³⁵⁾ il numero delle sue linee analogiche (TNet) e digitali (T-ISDN), e incluse tutte le linee dotate di ADSL, ha registrato la seguente evoluzione tra il 1998 e il 2002:

Tabella 1

	T-Net	T-ISDN	Totale
31.12.1998	[...] (*)	[...]	[...]
31.12.1999	[...]	[...]	[...]
31.12.2000	[...]	[...]	[...]
31.12.2001	[...]	[...]	[...]
31.12.2002	[...]	[...]	[...]

- (28) Il numero di reti locali dotate della tecnologia ADSL, al fine di consentire una trasmissione più veloce di volumi maggiori di dati, è in continuo aumento. Dalle indicazioni fornite da DT ⁽³⁶⁾ emerge che l'ampliamento delle linee ADSL assegnate agli abbonati (T-DSL) tra il 1998 e il 2002 ha registrato il seguente andamento:

(*) [...] = Segreto d'affari.

⁽³⁵⁾ Risposte di DT del 23 luglio 2001 alla richiesta di informazioni del 22 giugno 2001 e del 4 febbraio 2002 alla richiesta di informazioni del 17 gennaio 2002 nel caso COMP/C-1/37.451; lettere di DT del 17 gennaio 2003 e del 22 gennaio 2003: il calcolo non tiene conto dei collegamenti multiplex primari nonché delle «altre» linee, in quanto il numero di questi tipi di connessione è irrilevante ovvero i loro prezzi non possono essere ripartiti in modo adeguato.

⁽³⁶⁾ Risposte di DT del 23 luglio 2001 alla richiesta di informazioni del 22 giugno 2001 e del 4 febbraio 2002 alla richiesta di informazione del 17 gennaio 2002 nel caso COMP/C-1/37.451; lettere di DT datate 17 gennaio 2003 e 22 gennaio 2003.

Tabella 2

	T-DSL/T-Net	T-DSL/T-ISDN	Totale
31.12.1998	[...]	[...]	0
31.12.1999	[...]	[...]	3 000
31.12.2000	[...]	[...]	149 000
31.12.2001	[...]	[...]	2 000 000
31.12.2002	[...]	[...]	3 100 000

- (29) Le tariffe al dettaglio praticate da DT ⁽³⁷⁾ sono strutturate nel seguente modo: un canone fisso mensile in funzione della qualità delle linee e dei servizi forniti e un canone iniziale per l'attivazione o il trasferimento di una linea, in funzione dei costi relativi ai lavori necessari alle due estremità della linea.

- (30) Le tariffe al dettaglio praticate da DT per le linee analogiche e ISDN sono disciplinate nel quadro del sistema tedesco di massimale tariffario (price cap) che prevede modifiche di prezzo autorizzate in relazione a un paniere di servizi, mentre le tariffe al dettaglio per il servizio T-DSL non sono soggette ad alcuna regolamentazione ex ante.

a) TARIFFE PER LINEE ANALOGICHE E ISDN (T-NET E T-ISDN)

- (31) A differenza delle tariffe imposte da DT ai suoi concorrenti per l'accesso alla rete locale (cfr. considerando 15 e segg.), le tariffe per le linee analogiche e ISDN non sono fissate singolarmente secondo il principio dell'orientamento ai costi, bensì rientrano piuttosto nell'ambito di applicazione del cosiddetto sistema di price cap. Pertanto i prezzi al dettaglio per il collegamento alla rete telefonica fissa di DT e per le chiamate non vengono fissati singolarmente per ogni prestazione, in base ai costi di volta in volta sostenuti, bensì in maniera congiunta per diverse prestazioni, in quanto le singole prestazioni sono raggruppate nei cosiddetti panieri ⁽³⁸⁾.

⁽³⁷⁾ Le tariffe al dettaglio applicate attualmente da DT sono pubblicate sul sito Internet www.telekom.de. Cfr. anche RegTP, allegato 2 alla comunicazione 68/1999, Amtsblatt (RegTP) n. 3/1999, pag. 540.

⁽³⁸⁾ Articolo 27, paragrafo 1, seconda frase, e articolo 25, paragrafo 1, della TKG; articoli 4 e 5 del regolamento in materia di regolamentazione tariffaria nel settore delle telecomunicazioni (Telekommunikations-Entgeltregulierungsverordnung del 1° ottobre 1996, BGBl. I, pag. 1492).

- (32) Conformemente al regolamento in materia di regolamentazione tariffaria nel settore delle telecomunicazioni, il meccanismo di price cap costituisce a questo riguardo lo strumento di regolamentazione privilegiato. Occorre pertanto applicare in modo rigoroso il principio di orientamento ai costi solo nel caso in cui una determinata prestazione di servizi non possa essere inclusa in un paniere⁽³⁹⁾. In tal modo all'impresa soggetta alla regolamentazione tariffaria viene concesso un margine discrezionale per fissare i propri prezzi. Il sistema di fissazione tramite massimale contempla una decisione relativa al massimale, che prevede per un determinato periodo un paniere dei prezzi, modifiche dei prezzi e altre condizioni quadro, nonché decisioni in merito alle diverse domande di modifica delle tariffe durante i periodi in cui si applica il sistema di price cap.
- (33) Un paniere include prestazioni di servizi analoghe dal punto di vista della concorrenza⁽⁴⁰⁾. Ne consegue la fissazione di una tariffa di base per tutte le prestazioni di servizi contenute in un paniere⁽⁴¹⁾ e di obiettivi per l'evoluzione del paniere dei prezzi durante un determinato periodo (cosiddetto indice di price cap)⁽⁴²⁾. Le modifiche dei prezzi autorizzate vanno stabilite tenendo conto del tasso di crescita dei prezzi, del tasso di sviluppo della produttività di DT previsto nonché del rapporto tra il livello base delle tariffe e i costi aggiuntivi a lungo termine connessi con una prestazione di servizi efficiente⁽⁴³⁾.
- aa) Periodi di applicazione del meccanismo di price cap 1998-1999 e 2000-2001**
- (34) Il meccanismo di price cap relativo alle tariffe applicate ad abbonati della rete fissa è stato introdotto dal ministero federale delle Poste e delle Telecomunicazioni con decreto adottato nel dicembre 1997⁽⁴⁴⁾ e applicato dalla RegTP a partire dal 1° gennaio 1998. A tale riguardo sono stati creati due panieri, uno comprendente prestazioni di servizi destinate all'utenza residenziale e l'altro riguardante prestazioni destinate all'utenza commerciale. Entrambi i panieri includono sia prestazioni d'accesso (linee analogiche e ISDN standard) sia l'intera gamma di offerte di DT nel settore della telefonia, vale a dire chiamate urbane, regionali, interurbane e internazionali, nonché chiamate satellitari e le tariffe relative alle varie opzioni.
- (35) A seguito della decisione adottata il 17 dicembre 1997 dal ministero federale delle Poste e delle Telecomunicazioni DT ha dovuto ridurre del 4,3 % entro i primi due anni, ossia tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999 (primo periodo di price cap), il prezzo complessivo di ognuno dei due panieri. Alla scadenza di questo primo periodo, il 31 dicembre 1999, la RegTP⁽⁴⁵⁾ ha deciso di mantenere in sostanza la struttura dei panieri e di ridurre ulteriormente i prezzi del 5,6 % nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001 (secondo periodo di price cap). Durante ciascun periodo di applicazione del meccanismo di price cap l'indice medio dei prezzi⁽⁴⁶⁾ doveva essere inferiore o pari all'indice di price cap⁽⁴⁷⁾. L'obiettivo delle tariffe imposte è prendere in considerazione i guadagni di produttività ed efficienza di DT, nonché il tasso di crescita dei prezzi nell'ambito generale dell'economia, ad esempio l'inflazione registrata nel corso del periodo in cui si applica il meccanismo di price cap in questione.
- (36) Nel rispetto delle riduzioni dei prezzi vincolanti di cui sopra, DT ha potuto modificare a sua discrezione le tariffe riguardanti i singoli elementi di ciascun paniere. Tuttavia, ogni modifica delle tariffe era subordinata a un'autorizzazione formale da parte della RegTP. DT poteva esercitare in qualsiasi momento il diritto di presentare domande di autorizzazione, in quanto non vi era limite al numero di modifiche delle tariffe relativo a ciascun periodo di applicazione del meccanismo di price cap. Nel quadro del sistema di price cap le modifiche delle tariffe programmate possono essere sistematicamente autorizzate se il paniere dei prezzi medio non supera l'indice di price cap imposto⁽⁴⁸⁾ e se non sussistono manifestamente riduzioni o vantaggi discriminatori⁽⁴⁹⁾. Ne consegue che DT poteva aumentare le tariffe relative a uno o più elementi di ciascun paniere, senza però superare il prezzo massimo nell'ambito di un dato paniere. Pertanto si poteva praticare un aumento di prezzo superiore al prezzo limite nell'ambito di un dato paniere solo insieme a una riduzione dei prezzi di altri elementi del medesimo paniere. Per contro, il meccanismo di price cap non prevedeva prezzi minimi obbligatori, cosicché DT poteva ridurre le tariffe incluse nei singoli panieri applicando tassi di diminuzione dei prezzi imposti più elevati.
- (37) Nel corso dei primi due periodi di applicazione del meccanismo di price cap DT ha diminuito in maniera rilevante le tariffe al dettaglio di entrambi i panieri,

⁽³⁹⁾ Articolo 1, paragrafo 1, del regolamento in materia di regolamentazione tariffaria nel settore delle telecomunicazioni.

⁽⁴⁰⁾ Articolo 1, paragrafo 2, del regolamento in materia di regolamentazione tariffaria nel settore delle telecomunicazioni.

⁽⁴¹⁾ Articolo 4, paragrafo 1, del regolamento in materia di regolamentazione tariffaria nel settore delle telecomunicazioni.

⁽⁴²⁾ Articolo 4, paragrafo 2, del regolamento in materia di regolamentazione tariffaria nel settore delle telecomunicazioni.

⁽⁴³⁾ Articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento in materia di regolamentazione tariffaria nel settore delle telecomunicazioni.

⁽⁴⁴⁾ Decreto del ministero federale delle Poste e delle Telecomunicazioni del 17 dicembre 1997, comunicazione 202/1997, Amtsblatt (ministero federale delle Poste e delle Telecomunicazioni) 34/97, pag. 1891.

⁽⁴⁵⁾ Decisione adottata dalla RegTP il 23 dicembre 1999, Beschlusskammer 2, fascicolo: BK 2c 99/050.

⁽⁴⁶⁾ Si intende per indice medio dei prezzi l'evoluzione globale dei prezzi prescritta per ciascun paniere compresa tra un periodo di applicazione del meccanismo di price cap e quello successivo. All'inizio, nel 1997 l'indice medio dei prezzi è stato fissato a un valore di riferimento di 100, in seguito modificato per ciascuno dei due periodi di price cap, ossia tenendo conto dell'andamento globale dei prezzi e della rispettiva quota di fatturato costituita dalle singole prestazioni incluse nel paniere, per ciascun periodo.

⁽⁴⁷⁾ Per indice di price cap si intende la diminuzione complessiva dei prezzi disposta per ogni periodo di applicazione del meccanismo di price cap in riferimento ai rispettivi importi risultanti dopo le riduzioni prescritte nel periodo precedente.

⁽⁴⁸⁾ Articolo 27, paragrafo 2, seconda frase, della legge sulle telecomunicazioni e articolo 5, paragrafo 3, del regolamento in materia di regolamentazione tariffaria nel settore delle telecomunicazioni.

⁽⁴⁹⁾ Articolo 27, paragrafo 3, della legge sulle telecomunicazioni.

superando ampiamente le riduzioni imposte⁽⁵⁰⁾. In termini di volumi d'affari, le riduzioni effettuate nel primo periodo di applicazione del meccanismo di price cap, tra gennaio 1998 e dicembre 1999, ammontavano a [...] EUR per il paniere relativo all'utenza residenziale e a [...] EUR per il paniere relativo all'utenza commerciale. Tenuto conto della riduzione del 4,3 %, le riduzioni supplementari non imposte erano pari a [...] EUR per entrambi i panieri⁽⁵¹⁾. Nel corso del secondo periodo di applicazione del meccanismo di price cap, compreso tra gennaio 2000 e dicembre 2001, le riduzioni supplementari non imposte hanno raggiunto, tenuto conto della riduzione imposta del [...] EUR per il paniere di prodotti offerti all'utenza residenziale e [...] EUR per il paniere di prodotti destinati all'utenza commerciale⁽⁵²⁾. Ciò significa che in quattro anni DT ha proceduto volontariamente, andando al di là di quanto stabilito nel quadro della regolamentazione dei prezzi, a riduzioni tariffarie per un importo totale di [...] EUR⁽⁵³⁾.

(38) Queste riduzioni tariffarie riguardano solo le tariffe telefoniche, mentre gli abbonamenti mensili e i canoni iniziali per la linea analogica standard non hanno subito modifiche durante l'intero periodo dal 1998 alla fine del 2001.

(39) Il canone fisso mensile applicato da DT agli abbonati per l'accesso a una linea telefonica analogica standard (T-Net Standard) è sempre stato in questo periodo pari a 10,93 EUR. DT ritiene che tale canone non copre i costi sostenuti da DT per fornire agli abbonati l'accesso analogico alla rete telefonica. Quanto precede emerge dai dati forniti da DT, che si basano su una valutazione dei costi correnti. In effetti DT sostiene che non aveva ancora eliminato del tutto il deficit nel settore dell'accesso alla rete fissa esistente prima della liberalizzazione⁽⁵⁴⁾. È Deutsche Bundespost, in quanto predecessore legale di DT, che aveva consentito che si accumulasse il deficit soprattutto per motivi sociali, fornendo agli utenti l'accesso alla rete telefonica sottocosto e compensando le perdite subite in tale settore con entrate superiori alla media per quanto riguardava le tariffe telefoniche, e segnatamente per quanto concerneva le tariffe relative alle chiamate internazionali.

(40) Il canone fisso mensile per le linee ISDN in vigore fino al 31 marzo 2000 era di 19,56 EUR per il servizio

multinumero T-ISDN «Einfach», 20,45 EUR per il T-ISDN servizio multinumero «Standard», 22,67 EUR per il servizio multinumero T-ISDN «Komfort», 26,23 EUR per impianti T-ISDN «Einfach», 28,45 EUR per impianti T-ISDN «Standard» e 30,68 EUR per impianti T-ISDN «Komfort»⁽⁵⁵⁾. Con decisione del 16 febbraio 2000 la RegTP ha concesso l'autorizzazione, a far data dal 1° aprile 2000, per la riduzione di dette tariffe, richiesta da DT il 17 dicembre 1999. Le nuove tariffe erano quindi 19,78 EUR per il servizio multinumero T-ISDN «Standard», 21,99 EUR per il servizio multinumero T-ISDN «Komfort», 25,56 EUR per impianti T-ISDN «Einfach» e «Standard», e 28,12 EUR per impianti T-ISDN «Komfort»⁽⁵⁶⁾. Queste ultime tariffe sono quindi state applicate sino alla fine del meccanismo di price cap originario.

(41) I canoni iniziali al dettaglio richiesti da DT per le linee analogiche e ISDN, nelle diverse opzioni, corrispondevano nell'intero periodo di applicazione del meccanismo di price cap, dal 1998 al 2001, a 22,22 EUR per il trasferimento di una linea operativa e a 44,45 EUR per l'attivazione di una linea operativa senza ulteriori lavori. Non sono previste spese di disdetta per gli abbonati di DT.

bb) *Periodo di applicazione del meccanismo di price cap 2002*

(42) Il 1° gennaio 2002 è entrato in vigore un nuovo meccanismo di price cap, adottato con decisione della RegTP il 21 dicembre 2001⁽⁵⁷⁾. Sulla base delle linee direttrici provvisorie per l'applicazione di un nuovo meccanismo di price cap a partire dal 2002, pubblicate dalla RegTP il 23 maggio 2001⁽⁵⁸⁾, nell'ottobre 2001⁽⁵⁹⁾ l'autorità ha annunciato una modifica della composizione dei panieri e delle riduzioni di prezzo imposte per i panieri (fattori X). La RegTP ha confermato quanto precede con decisione del 21 dicembre 2001. Il nuovo sistema prevede ora, rispetto ai precedenti due panieri relativi a utenza residenziale e commerciale, quattro panieri, segnatamente per linee telefoniche (paniere A), chiamate locali (paniere B), chiamate interurbane (paniere C) e chiamate internazionali (paniere D)⁽⁶⁰⁾.

(43) Il fatto che le linee di abbonati siano ora raggruppate in un paniere specifico e siano caratterizzate da un

⁽⁵⁰⁾ A partire dal 1998 la RegTP ha autorizzato sei riduzioni di prezzo per le tariffe telefoniche nell'ambito del meccanismo di price cap, ossia in data 30 gennaio 1998, 11 dicembre 1998, 16 marzo 1999, 16 aprile 1999, 21 gennaio 2000, 16 febbraio 2000 e 13 marzo 2002.

⁽⁵¹⁾ Risposta della RegTP del 3 aprile 2002 alla richiesta di informazioni del 23 marzo 2002.

⁽⁵²⁾ Ibidem.

⁽⁵³⁾ Ibidem.

⁽⁵⁴⁾ Osservazioni presentate da DT il 14 maggio 1999 in merito alla denuncia nel caso COMP/C-1/37.451, pag. 17; risposta fornita da DT il 24 settembre 2001 alla richiesta di informazioni del 29 agosto 2001 nel caso COMP/C-1/37.451, pag. 5.

⁽⁵⁵⁾ Cfr. le descrizioni dettagliate di queste opzioni ISDN nella lettera di DT del 17 gennaio 2003, nonché nell'allegato DT St 29.

⁽⁵⁶⁾ Con decisione del 28 febbraio 2001 la RegTP ha disposto una proroga al 31 marzo 2002.

⁽⁵⁷⁾ Decisione del 21 dicembre 2001, fascicolo: BK2c 01/009; Amtsblatt (RegTP) 2/2002 del 6 febbraio 2002, pag. 75.

⁽⁵⁸⁾ http://www.regtp.de/reg_tele/start/fs_05.html.

⁽⁵⁹⁾ Comunicazione 580/2001, Amtsblatt (RegTP) 20/2001 del 17 ottobre 2001, pag. 3087.

⁽⁶⁰⁾ Fattori X: paniere A=-1 %, paniere B=5 %, paniere C=2 %, paniere D=1 %. I valori di riferimento relativi a queste variazioni di prezzo costituiscono l'indice medio dei prezzi e l'indice di price cap alla fine del secondo periodo di applicazione del meccanismo di price cap.

fattore X negativo obbliga addirittura DT ad aumentare dette tariffe al fine di eliminare il deficit esistente mediante un'ulteriore ristrutturazione delle tariffe⁽⁶¹⁾. Tenuto conto del fattore X imposto di - 1 e di un tasso d'inflazione del 3,1 %⁽⁶²⁾, DT può aumentare, nell'ambito del nuovo meccanismo di price cap, le tariffe al dettaglio del 4,1 % annuo, vale a dire in totale 12,3 % per il triennio in cui si applica il nuovo meccanismo di price cap⁽⁶³⁾.

(44) Il 15 gennaio 2002 DT ha comunicato alla RegTP l'intenzione di aumentare inizialmente di 0,56 EUR gli abbonamenti mensili per le linee analogiche e ISDN⁽⁶⁴⁾. Con decisione del 13 marzo 2002 la RegTP ha constatato che DT, aumentando del 4,04 % l'indice medio delle tariffe di tutte le prestazioni di servizi incluse nel paniere A, ha rispettato le cifre imposte per l'aumento dei diversi abbonamenti del paniere A⁽⁶⁵⁾. A partire dal 1° maggio 2002 l'abbonamento mensile relativo a una linea analogica (T-Net) era pertanto di 11,49 EUR, quello relativo al servizio multinumero T-ISDN «Standard» era 20,34 EUR, e quello per il servizio multinumero T-ISDN «Komfort» era 22,55 EUR. Per contro, i prezzi delle altre opzioni T-ISDN non hanno subito variazioni.

(45) Infine, il 31 ottobre 2002 DT ha presentato una domanda alla RegTP in cui chiedeva l'autorizzazione ad aumentare di 0,99 EUR l'abbonamento mensile per la linea telefonica analogica T-Net, che passava a 12,48 EUR, e ad aumentare di 13,40 EUR il canone iniziale per il trasferimento di linee T-Net e T-ISDN, che raggiungeva così i 35,62 EUR, a partire dal 1° febbraio 2003. Con decisione del 19 dicembre 2002 la RegTP ha tuttavia autorizzato solo un aumento dell'abbonamento mensile di 0,33 EUR per la linea analogica T-Net che passava a 11,82 EUR, e ha respinto la domanda per la parte che superava questo importo. La RegTP non ha neppure autorizzato l'aumento chiesto da DT riguardo al canone iniziale di trasferimento⁽⁶⁶⁾. La RegTP ha sostenuto che detti aumenti non sarebbero più stati compatibili con gli importi relativi al meccanismo di price cap applicabili. Ne consegue che i canoni iniziali richiesti da DT per i servizi T-Net e T-ISDN, nelle varie opzioni, rimangono 22,22 EUR nel caso di trasferimento e 44,46 EUR per l'attivazione. Anche in questo caso gli abbonati di DT non sostengono spese di disdetta.

b) TARIFFE PER LINEE ADSL (T-DSL)

(46) A differenza delle tariffe per le linee analogiche e ISDN, per le tariffe relative al servizio T-DSL non si applica un sistema di massimali di tipo ex ante con l'ausilio del meccanismo di price cap. Pertanto le tariffe relative a prestazioni T-DSL vengono fissate da DT a sua discrezione, ma possono rientrare nell'ambito di applicazione di una disciplina ex post delle tariffe⁽⁶⁷⁾.

(47) Tra il luglio 1999 e il luglio 2000 DT ha fornito servizi T-DSL solo sulle linee T-ISDN ad un prezzo di 22,74 EUR mensili e di 100,93 EUR iniziali per l'installazione. Nel periodo compreso tra agosto e dicembre 2000 i servizi T-DSL sono stati offerti per 13,17 EUR mensili sulle linee T-Net e per 6,56 EUR mensili sulle linee T-ISDN. Tra il gennaio 2001 e il febbraio 2002 l'abbonamento mensile relativo alla dotazione T-DSL era 17,59 EUR per una linea T-Net e di 8,77 EUR per una linea T-ISDN, nelle varie opzioni⁽⁶⁸⁾. Di conseguenza il prezzo complessivo applicabile fino al 31 luglio 2000 era pari a 43,19 EUR per il servizio multinumero T-DSL/T-ISDN «Standard» e pari a 45,41 EUR per il servizio multinumero T-DSL/T-ISDN «Komfort». Dal 1° agosto 2000 al 31 dicembre 2000 il prezzo totale era 24,10 EUR per un allacciamento T-DSL/T-Net, 26,34 EUR per il servizio multinumero T-DSL/T-ISDN «Standard» e 28,55 EUR per il servizio multinumero T-DSL/T-ISDN «Komfort». Dal 1° gennaio 2001 al 24 febbraio 2002 il prezzo è stato 28,52 EUR per un allacciamento T-DSL/T-Net, 28,55 EUR per il servizio multinumero T-DSL/T-ISDN «Standard» e 30,76 EUR per il servizio multinumero T-DSL/T-ISDN «Komfort».

(48) Il 2 febbraio 2001 la RegTP, dopo aver ricevuto numerose denunce da parte di concorrenti, ha avviato un'indagine ex post in merito ai prezzi praticati da DT per le linee ADSL, a motivo di un'eventuale copertura insufficiente delle spese in violazione delle regole di concorrenza. A questo riguardo la RegTP è pervenuta alla conclusione che DT, applicando la sua tariffa mensile relativa a prestazioni T-DSL, fornite su una linea T-ISDN standard, copriva solo l'[...] % dei costi sostenuti. Nella stessa decisione la RegTP ha constatato altresì che il canone iniziale richiesto per l'installazione di impianti T-DSL consentiva a DT di coprire solo il [...] % dei costi⁽⁶⁹⁾.

⁽⁶¹⁾ Decisione del 21 dicembre 2001 (cfr. nota 57), pagg. 17 e 19.

⁽⁶²⁾ Ufficio statistico federale, indice dei prezzi relativo al costo della vita per una famiglia al 30 giugno 2001.

⁽⁶³⁾ Supponendo che il tasso d'inflazione rimanga invariato nel periodo 2002-2004. Nella decisione del 21 dicembre 2001 (cfr. nota 57) la RegTP parte dal presupposto che DT disporrà, in un periodo di tre anni, di un margine discrezionale per aumentare tutti i canoni d'abbonamento del 10 % in media e, nello specifico, del 14 % per le linee analogiche.

⁽⁶⁴⁾ Comunicato stampa di DT del 15 gennaio 2002.

⁽⁶⁵⁾ Beschlusskammer 2, fascicolo: BK2a 02/001.

⁽⁶⁶⁾ Beschlusskammer 2, fascicolo: BK2a 02/028; comunicato stampa della RegTP del 20 dicembre 2002.

⁽⁶⁷⁾ Ai sensi dell'articolo 30 della legge sulle telecomunicazioni.

⁽⁶⁸⁾ Informazioni scritte fornite da DT il 5 marzo 2002; tutti i prezzi si applicano solo per la dotazione della linea T-DSL, vale a dire in aggiunta alle tariffe relative ai servizi T-Net ovvero T-ISDN, cfr. punti 40 e 41.

⁽⁶⁹⁾ Beschlusskammer 3, fascicolo: BK 3b-00/032, decisione del 30 marzo 2001, pag. 31 (È stato possibile constatare unicamente una copertura dei costi nel caso dell'abbonamento mensile relativo ai servizi T-DSL/T-Net).

- (49) Tuttavia la RegTP ha deciso di non intraprendere alcuna azione in merito a detti prezzi e di concludere l'indagine, in quanto DT, come imposto dalla RegTP in due altre decisioni del 30 marzo 2001, doveva consentire ai suoi concorrenti di rivendere all'ingrosso sull'anello locale linee, collegamenti locali e urbani (Resale) e di condividere l'accesso della rete locale (Line sharing) ⁽⁷⁰⁾. Nondimeno, poiché DT non ha dato a tali decisioni il giusto seguito, il 18 dicembre 2001 la RegTP ha deciso di riaprire il procedimento per abuso e di riesaminare le tariffe T-DSL.
- (50) Il 15 gennaio 2002 DT ha quindi annunciato la riduzione dell'abbonamento mensile per il servizio T-DSL/T-Net da 17,59 EUR a 17,23 EUR, nonché l'aumento della tariffa mensile per le linee T-DSL/T-ISDN da 8,78 EUR a 11,20 EUR ⁽⁷¹⁾. DT applica queste tariffe dal 25 febbraio 2002. I prezzi al dettaglio totali attualmente praticati al mese si basano su queste tariffe e sono di 28,72 EUR per un allacciamento T-DSL/T-Net, 31,54 EUR per il servizio multinumero T-DSL/T-ISDN «Standard» e 33,75 EUR per il servizio multinumero T-DSL/T-ISDN «Komfort» ⁽⁷²⁾. L'aumento del prezzo della linea T-Net al 1° febbraio 2003 ha portato il costo del servizio T-DSL/T-Net a 29,05 EUR.
- (51) Dal 1° agosto 2000 ai clienti di DT è stato addebitato un costo iniziale di 44,46 EUR per la fornitura della dotazione T-DSL, sia per quanto riguarda la linea T-Net sia per la linea T-ISDN, nelle varie opzioni. Il 15 gennaio 2002 DT ha annunciato l'aumento del canone iniziale a 64,61 EUR a partire dal 1° luglio 2002, nonché a 86,16 EUR a far data dal 1° gennaio 2003. Di conseguenza il 22 gennaio 2002 la RegTP ha chiuso il procedimento per abuso dichiarando che i prezzi non davano più adito a sospettare una situazione di dumping ai sensi della legge sulle telecomunicazioni ⁽⁷³⁾.

IV. VALUTAZIONE

A. APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 82 DEL TRATTATO CE

- (52) Gli operatori di reti fisse e di servizi di telecomunicazioni sono soggetti alle disposizioni di cui agli articoli 81 e 82 del trattato CE, in quanto, fornendo prestazioni di accesso a reti fisse e prestazioni di servizi su dette reti, svolgono un'attività economica ⁽⁷⁴⁾. DT costituisce un'impresa economica registrata che gestisce
- (53) Per quanto riguarda la fornitura di prestazioni relative all'accesso alla rete e di servizi connessi, DT è soggetta sia alle disposizioni comunitarie in materia, sia alle disposizioni e alle misure di regolamentazione adottate dagli Stati membri nell'ambito del recepimento del diritto comunitario. DT ritiene che un'azione intrapresa dalla Commissione nei confronti delle tariffe precedentemente oggetto di decisioni dell'autorità di regolamentazione nazionale sia illegittima a motivo della ripartizione delle competenze tra la Commissione e la RegTP ⁽⁷⁵⁾. Inoltre la RegTP ha fissato l'importo di tutte le tariffe in questione in maniera vincolante, cosicché al riguardo DT non dispone più di un margine discrezionale per l'adozione di decisioni autonome di politica aziendale, che potrebbero quindi costituire l'oggetto di procedimenti in materia di diritto antitrust a livello comunitario ⁽⁷⁶⁾. Pertanto la Commissione non dovrebbe procedere, per violazione del diritto comunitario, contro l'impresa soggetta alla regolamentazione delle tariffe, bensì piuttosto contro la Germania nell'ambito del procedimento per inadempimento ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE ⁽⁷⁷⁾.
- (54) Tuttavia, in contrasto con la tesi sostenuta da DT, secondo una costante giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, l'applicabilità delle regole di concorrenza non è in ogni caso esclusa se e nella misura in cui le disposizioni pertinenti in materia lascino sussistere le possibilità per le imprese che rientrano nel loro ambito di applicazione di adottare comportamenti autonomi atti a ostacolare, restringere o falsare la concorrenza ⁽⁷⁸⁾. Ciò vale segnatamente nel caso di denunce presentate alla Commissione in relazione a presunte violazioni delle regole di concorrenza comunitarie. In questi casi la Commissione ha l'obbligo di esaminare il caso e, se necessario, di imporre misure correttive adeguate.
- (55) Di conseguenza, nella sua comunicazione sull'applicazione delle regole di concorrenza agli accordi in materia di accesso nel settore delle telecomunicazioni — Quadro normativo, mercati rilevanti e principi (comunicazione sull'accesso) la Commissione ha dichiarato che talune

⁽⁷⁰⁾ Il Resale è stato disposto dal Beschlusskammer 3, fascicolo: BK 3a-00/025; l'accesso condiviso è stato disposto dal Beschlusskammer 3, fascicolo: BK 3c-00/029.

⁽⁷¹⁾ Comunicato stampa di DT del 15 gennaio 2002 (prezzi relativi soltanto a linee T-DSL senza collegamento T-Net o T-ISDN).

⁽⁷²⁾ Vero è che la linea T-DSL è anche offerta con le altre opzioni T-ISDN, tuttavia ciò avviene talmente di rado che non è necessario prendere in considerazione questi prezzi nell'ambito del presente procedimento; cfr. lettera inviata da DT il 31 gennaio 2003.

⁽⁷³⁾ Beschlusskammer 3, fascicolo: BK 3b-01/039; comunicato stampa della RegTP del 22 gennaio 2002.

⁽⁷⁴⁾ Sentenza della Corte di giustizia nella causa 41/83, Italia/Commissione (Racc. 1985, pag. 873, punti 17-20).

⁽⁷⁵⁾ Risposta di DT del 29 luglio 2002 alla comunicazione degli addebiti, pag. 18 e segg.; lettera di DT del 25 ottobre 2002, pag. 2 e segg.

⁽⁷⁶⁾ Risposta di DT del 29 luglio 2002 alla comunicazione degli addebiti, pag. 20 e segg.

⁽⁷⁷⁾ Risposta di DT del 29 luglio 2002 alla comunicazione degli addebiti, pag. 32 e segg.

⁽⁷⁸⁾ Sentenza della Corte di giustizia, cause riunite C-359/95 P e C-379/95 P, Commissione e Francia/Ladbroke Racing (Racc. 1997, pag. I-6265, punto 34 con ulteriori rinvii); sentenze del Tribunale di primo grado, causa T-228/97, Irish Sugar plc/Commissione (Racc. 1999, pag. II-2969, punto 130) e causa T-513/93, Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali (Racc. 2000, pag. II-1807, punti 59 e segg.).

fattispecie possono essere soggette sia alle regole di concorrenza sia alle misure nazionali o europee specifiche del settore, in particolare quelle in materia di mercato interno. Ivi si afferma segnatamente quanto segue: «Nel settore delle telecomunicazioni, le direttive sulla fornitura di una rete aperta (ONP) mirano ad istituire un regime atto a disciplinare gli accordi di accesso. In considerazione della natura oltremodo particolareggiata delle disposizioni ONP e del fatto che esse possono estendersi oltre il disposto dell'articolo 86 [ora articolo 82], le imprese che operano nel settore delle telecomunicazioni devono essere consapevoli del fatto che l'osservanza delle disposizioni comunitarie in materia di concorrenza non le esime dall'obbligo di conformarsi altresì alle disposizioni stabilite nel contesto del regime ONP e viceversa»⁽⁷⁹⁾.

(56) Nella comunicazione sull'accesso la Commissione ha inoltre osservato quanto segue: «Gli articoli 85 e 86 [ora articoli 81 e 82] del trattato si applicano normalmente agli accordi o pratiche approvati o autorizzati da un'autorità nazionale o nei casi in cui l'autorità nazionale abbia chiesto di inserire in un accordo particolari condizioni su domanda di una o più parti interessate»⁽⁸⁰⁾.

(57) Il presente caso riguarda un abuso commesso da DT sotto forma di compressione dei margini tra prezzi e costi, ottenuta mantenendo un divario non equo tra le tariffe all'ingrosso e quelle al dettaglio per l'accesso alla rete locale. Vero è che entrambe le tariffe sono soggette a una regolamentazione specifica del settore (cfr. rispettivamente considerando 17 e segg. e considerando 31 e segg.), tuttavia DT dispone di un proprio margine discrezionale in materia di politica aziendale, che le consente in conclusione di ridurre ovvero di annullare la compressione dei margini tra prezzi e costi riequilibrando progressivamente le tariffe (cfr. considerando 163 e segg.). Detta compressione dei margini corrisponde quindi a prezzi di vendita non equi ai sensi dell'articolo 82, lettera a), del trattato CE.

B. POSIZIONE DOMINANTE

(58) DT detiene una posizione dominante sul mercato tedesco dell'accesso alle reti fisse locali sia per quanto riguarda le prestazioni all'ingrosso che i servizi al dettaglio, ossia agli abbonati; per questi ultimi occorre inoltre distinguere tra un mercato dell'accesso a banda stretta e un mercato dell'accesso a banda larga. DT non contesta né questa definizione del mercato né la sua posizione dominante su detti mercati.

a) MERCATI DI PRODOTTI E SERVIZI RILEVANTI

(59) La fornitura dell'accesso alla rete fissa a livello locale fa parte dei mercati di prodotti e di servizi rilevanti nella fattispecie. Ai sensi delle linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica⁽⁸¹⁾, i mercati dell'accesso vanno distinti da quelli delle prestazioni fornite agli utenti finali su dette reti, come ad esempio le chiamate telefoniche.

(60) Negli ultimi anni in Germania la liberalizzazione dei servizi di telefonia vocale ha comportato l'ingresso sul mercato di un numero di concorrenti che forniscono servizi di telefonia al dettaglio. Alla luce di tale fatto le prestazioni offerte dai nuovi operatori, segnatamente per quanto riguarda le comunicazioni internazionali e, in misura minore, le comunicazioni interurbane e locali, hanno registrato un rapido sviluppo. Tenuto conto dei costi elevati connessi con l'installazione di un'infrastruttura di accesso alla rete locale alternativa e della dipendenza dei nuovi operatori dalle infrastrutture dell'operatore storico, in Germania i concorrenti forniscono in misura molto minore servizi di accesso rispetto a prestazioni di servizi agli abbonati. Se la quota di mercato detenuta da DT nel settore delle comunicazioni telefoniche internazionali e nazionali è notevolmente diminuita, detta impresa continua a fornire la maggior parte delle prestazioni di accesso al dettaglio nonché delle chiamate locali. Ne consegue che la concorrenza tra i nuovi operatori e il gestore storico rimane concentrata sull'utenza commerciale e sugli agglomerati urbani.

(61) Nel settore dell'accesso alla rete locale occorre individuare due mercati distinti, vale a dire il mercato a monte dell'accesso alla rete locale fornito da proprietari di infrastrutture ai concorrenti (mercato dell'accesso all'ingrosso) e il mercato a valle riguardante prestazioni di accesso fornite dagli operatori delle telecomunicazioni ai rispettivi abbonati (mercato dell'accesso al dettaglio)⁽⁸²⁾.

(62) I mercati dell'accesso all'ingrosso e al dettaglio sono strettamente collegati. I proprietari delle infrastrutture forniscono servizi di accesso ai loro abbonati, sia direttamente che attraverso un'impresa loro legata, nonché ad altri operatori privi di rete propria o che dispongono di reti proprie geograficamente limitate. Questi ultimi necessitano dell'accesso alla rete a livello di ingrosso al fine di poter offrire un accesso alla rete e prestazioni di servizi ai loro abbonati.

⁽⁸¹⁾ GU C 165 dell'11.7.2002, pag. 6, paragrafo 65.

⁽⁸²⁾ Decisione della Commissione, Telia/Telenor, COMP/M.1439, GU L 40 del 9.2.2001, pag. 1, considerando 79 e segg.; decisione 1999/573/CE, CEGETEL+4, GU L 218 del 18.8.1999, pag. 14, punto 22; linee direttrici della Commissione (cfr. nota 81), paragrafo 64.

⁽⁷⁹⁾ GU C 265 del 22.8.1998, pag. 2, punto 22.

⁽⁸⁰⁾ *Ibidem*, punto 60, con riferimento alla decisione della Commissione 82/894/CEE (UGEL/BNIC), GU L 379 del 31.12.1982, pag. 19.

(63) Per quanto riguarda il mercato dell'accesso al dettaglio, ai sensi delle linee direttrici citate al considerando 59 occorre altresì distinguere tra accesso a banda stretta su linee analogiche di rame e linee ISDN, da un lato (cfr. considerando 74 e segg.) e accesso a banda larga a reti locali per la trasmissione di dati ad alta velocità, come la linea ADSL, dall'altro (cfr. considerando 78 e segg.)⁽⁸³⁾. Quest'ulteriore suddivisione non è applicabile ai mercati all'ingrosso, in quanto a tutt'oggi DT fornisce separatamente ai suoi concorrenti servizi di accesso a banda stretta e a banda larga all'ingrosso solo in misura molto limitata (cfr. considerando 64 e segg.).

aa) Mercato a monte dell'accesso all'ingrosso

(64) L'anello locale può essere affittato ai concorrenti come prodotto all'ingrosso. Dato il carattere obbligatorio dell'accesso alla rete dell'operatore storico in Germania mediante la disaggregazione della rete locale, a partire dal 1998 in detto Stato membro si è sviluppato un nuovo mercato dell'accesso alla rete locale all'ingrosso, che si situa a monte del mercato dell'accesso al dettaglio. Finora sono stati conclusi circa 100 contratti tra DT e gli altri prestatori in relazione alla cessione dell'anello locale. I concorrenti pagano a DT una tariffa per questa prestazione all'ingrosso.

(65) Nessuno degli altri proprietari di infrastrutture d'accesso nel settore delle telecomunicazioni, come i comuni e i gestori regionali, categorie cui appartengono alcune denunciati nel presente procedimento, è stato finora in grado di creare reti locali equiparabili alla rete di DT. A tutt'oggi essi hanno potuto realizzare solo reti d'accesso locali in aree geografiche delimitate, perlopiù all'interno e nelle aree circostanti di singoli comuni e città. Dal punto di vista della domanda dei concorrenti, la densità e le possibilità tecnologiche della rete fissa di DT indicano che l'accesso all'ingrosso a questa rete costituisce in Germania l'unica possibilità economicamente sostenibile di accedere al mercato in questione.

(66) Ai sensi delle disposizioni della direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) e della direttiva 98/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 1998 che modifica la direttiva 97/33/CE per quanto concerne la portabilità del numero di operatore e la preselezione del vettore⁽⁸⁴⁾, gli utenti telefonici devono avere la possibilità di cambiare gestore, o per quanto

riguarda le singole chiamate (selezione del vettore) o per quanto riguarda tutte le comunicazioni (preselezione del vettore), mantenendo la connessione di base con il gestore originario. La selezione e la preselezione del vettore non consentono però ai concorrenti di ottenere l'accesso a un'infrastruttura equiparabile, in quanto queste normative permettono loro unicamente di fornire prestazioni di servizi a banda stretta. Inoltre in Germania la selezione o la preselezione del vettore erano state finora possibili solo per le chiamate a lunga distanza, per le quali esiste una certa concorrenza, ma non, in contrasto con gli obblighi stabiliti nelle direttive comunitarie, nel caso di chiamate locali⁽⁸⁵⁾. Dal punto di vista economico la selezione e la preselezione del vettore si distinguono dall'accesso all'anello locale in quanto per le prime le tariffe sono a tempo, mentre per il secondo occorre pagare un canone mensile ovvero un canone iniziale.

(67) Per quanto attiene al mercato dell'accesso locale all'ingrosso, attualmente non è più possibile operare la distinzione tra prestazioni di servizi a banda stretta e a banda larga. Finora DT ha consentito l'accesso alla rete locale solo per l'intero spettro a banda larga, cosicché i concorrenti devono affittare da DT stessa, all'ingrosso, tutte le bande larghe dell'anello locale per poi decidere liberamente se fornire agli abbonati prestazioni di servizio a banda stretta o a banda larga ovvero entrambi i tipi di servizi. È divenuto possibile dividere le due larghezze di banda solo dalla fine del 2001, quando DT ha concluso con un concorrente, QSC AG, un accordo in materia di accesso condiviso della rete locale, e la RegTP ha fissato le tariffe relative al servizio di accesso condiviso in data 15 marzo 2002. Tuttavia, finora sono stati conclusi solo tre accordi riguardanti l'accesso condiviso⁽⁸⁶⁾. Quindi nella pratica la condivisione della linea non viene ancora praticata in maniera sufficiente per far sì che in Germania si sia potuto sviluppare un mercato dell'accesso all'ingrosso autonomo.

bb) Mercati a valle dell'accesso al dettaglio

(68) Le reti locali costituiscono innanzi tutto un'infrastruttura che consente l'accesso ai servizi del settore delle telecomunicazioni e la fornitura dei medesimi agli abbonati. L'interconnessione e la selezione del vettore, nonché la preselezione di quest'ultimo, hanno comportato unicamente un'apertura alla concorrenza nel campo delle chiamate interurbane e internazionali, poiché anche

⁽⁸³⁾ Linee direttrici della Commissione (cfr. nota 81), paragrafo 65.

⁽⁸⁴⁾ GU L 199 del 26.7.1997, pag. 32 e GU L 268 del 3.10.1998, pag. 37.

⁽⁸⁵⁾ Queste nuove prestazioni sono state rese possibili, a seguito di un procedimento per inadempimento proposto dalla Commissione contro la Germania, solo a partire dal 25 aprile 2003 (comunicato stampa della RegTP del 21 febbraio 2003).

⁽⁸⁶⁾ Ottava relazione della Commissione sull'attuazione del quadro normativo per le telecomunicazioni, COM(2002) 695 def. del 3 dicembre 2001, allegato 1, pag. 55.

dopo una modifica della legge sulle telecomunicazioni, avvenuta il 1° dicembre 2002, in Germania non erano ancora possibili, fino a poco tempo fa, la selezione e la preselezione del vettore al fine di consentire ad altri operatori di prestare servizi di telecomunicazione a livello locale (realizzazione della connessione).

(69) Pertanto le reti locali costituiscono l'infrastruttura indispensabile per fornire l'accesso agli abbonati a livello locale, vale a dire per l'attivazione, l'affitto dell'anello locale a lungo termine, nonché la trasmissione di chiamate locali. Le reti locali restano perlopiù soggette al controllo da parte dei rispettivi proprietari.

(70) La fornitura agli abbonati dell'accesso alla rete e la prestazione di servizi di telecomunicazioni agli abbonati tramite reti locali al dettaglio costituiscono due distinti mercati rilevanti di servizi non intercambiabili. Dal punto di vista della domanda, i clienti non sono in grado di passare da un mercato all'altro né di scambiare l'accesso alla rete al dettaglio e i servizi agli abbonati, di fatto né in caso di aumento dei prezzi né per qualsiasi altro motivo, in quanto detti prodotti non espletano le stesse funzioni. Inoltre le strutture dei prezzi dell'accesso e delle prestazioni di servizi si differenziano in misura considerevole. Mentre le tariffe relative all'accesso sono rimaste relativamente stabili, i prezzi dei servizi di telefonia sono precipitati da quando in Germania è stata imposta la disaggregazione dell'anello locale. Dal punto di vista dell'offerta, occorre operare la distinzione tra mercato dell'accesso e mercato delle prestazioni di servizi, poiché, date le loro diverse funzioni, la mera fornitura di servizi di telecomunicazioni non consentirà verosimilmente ai nuovi operatori di entrare in concorrenza con DT per la fornitura dell'accesso alla rete locale.

(71) La constatazione dell'esistenza di un mercato distinto dell'accesso si concilia con la prassi decisionale della Commissione⁽⁸⁷⁾, nonché con la direttiva 90/388/CEE della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni⁽⁸⁸⁾ modificata dalla direttiva 96/19/CE della Commissione, del 13 marzo 1996, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni, sulla completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni⁽⁸⁹⁾, in cui la Commissione opera la distinzione tra i seguenti servizi telefonici su reti fisse forniti agli abbonati: attivazione della linea, canone mensile, chiamate locali, regionali e a lunga distanza.

(72) Nello stesso senso, nella sua comunicazione «Accesso disaggregato all'anello locale: consentire la fornitura concorrenziale di una gamma completa dei servizi di comunicazioni elettroniche, in particolare dei servizi multimediali a larga banda e di Internet ad alta velocità»⁽⁹⁰⁾ la Commissione ha osservato che attualmente l'accesso alla rete e singoli servizi forniti sulla rete non

sono intercambiabili e devono essere pertanto considerati come costituenti mercati rilevanti distinti.

(73) L'ulteriore segmentazione del mercato dell'accesso al dettaglio in un mercato di servizi di telecomunicazioni a banda stretta e un mercato di servizi di telecomunicazioni a banda larga si fonda sulla constatazione che essi costituiscono le due categorie più importanti di prestazioni di accesso fornite attraverso la rete locale agli abbonati, che presentano caratteristiche diverse sia sul piano della domanda che su quello dell'offerta.

1) Servizi di accesso a banda stretta

(74) I servizi di accesso a banda stretta al dettaglio costituiscono un mercato distinto da quello dei servizi di accesso a banda larga. In Germania il mercato dei servizi di accesso a banda stretta è ormai caratterizzato da un ampio sviluppo e da una situazione stabile e un certo numero di altri operatori forniscono detti servizi attraverso le proprie reti. La maggior parte dei nuovi operatori, che offrono servizi di accesso a livello locale o regionale in Germania, ha già collegato un numero considerevole di abbonati nelle aree in cui operano e gran parte di loro propone ai clienti collegamenti ISDN oltre a linee analogiche tradizionali.

(75) Rientra nei servizi di accesso a banda stretta l'accesso a linee analogiche nonché a linee digitali tradizionali (ISDN) per capacità di trasmissione bidirezionale fino a 64 kilobit al secondo (Kbps). Pur essendo ampiamente sufficienti per chiamate vocali, queste capacità non sono però adeguate per grandi quantità di dati, come i file video. Vero è che l'accesso a Internet tramite linee a banda stretta è possibile, tuttavia solo sotto forma di composizione del numero (dial-up) e a una tariffa in funzione della durata della connessione, poiché attualmente non esistono tariffe forfettarie per l'accesso a Internet a banda stretta.

(76) I servizi di accesso a banda stretta sono di norma offerti all'utenza residenziale che non ha esigenze, o solo in misura ridotta, in quanto a qualità, quantità e velocità di trasmissione. Queste prestazioni si adattano meno all'utenza commerciale e, quindi, le vengono proposte di rado. Pertanto i prezzi di detti servizi sono nettamente inferiori a quelli relativi ai servizi di accesso a banda larga.

(77) Un numero sempre maggiore di abbonati sceglie di migliorare qualitativamente (upgrade) la propria connessione passando da linee analogiche o ISDN a linee a banda larga che possono operare con l'ADSL al fine di disporre di qualità e velocità di trasmissione migliori. Per contro, è del tutto trascurabile il numero di utenti che chiedono di passare da connessioni a banda larga a linee a banda stretta (downgrade). L'intercambiabilità tra le due categorie di servizi va pertanto considerata come unilaterale.

⁽⁸⁷⁾ Linee direttrici della Commissione, cfr. nota 81 con ulteriori rinvii.

⁽⁸⁸⁾ GU L 192 del 24.7.1990, pag. 10.

⁽⁸⁹⁾ GU L 74 del 22.3.1996, pag. 13, ventesimo considerando.

⁽⁹⁰⁾ GU C 272 del 23.9.2000, pag. 55.

2) Servizi di accesso a banda larga

- (78) I servizi di accesso a banda larga, forniti ad abbonati con linee ADSL sulla rete locale o mediante altre tecnologie di accesso e che consentono la trasmissione di dati ad alta velocità, costituiscono un mercato autonomo rispetto ai servizi di accesso a banda stretta al dettaglio. I collegamenti ADSL sono servizi di accesso alla rete mediante anelli locali digitali asimmetrici con capacità di trasmissione di 128 Kpbs per l'invio di dati (dall'utente all'esterno) e di 512 Kpbs per la ricezione di dati (dall'esterno all'utente). Taluni servizi, ad esempio il video-on-demand, hanno una qualità soddisfacente solo se forniti su linee a banda larga ⁽⁹¹⁾.
- (79) I servizi ADSL sono utilizzati principalmente da utenti che si servono di Internet in maniera intensiva e che hanno molte esigenze riguardo a capacità, qualità, sicurezza e velocità di trasmissione, ma che attribuiscono molta importanza anche alle linee fisse. Inoltre la particolare struttura della domanda di linee a banda larga, rispetto alle linee a banda stretta, deriva dalle tariffe forfettarie più convenienti per i grossi utenti di Internet rispetto a quelle tradizionali che dipendono dalla durata della connessione. In Germania l'unica tecnologia di accesso alternativa equivalente per l'utenza residenziale è il collegamento via cavo, presente però solo in aree geografiche molto circoscritte.
- (80) Anche l'utenza commerciale chiede principalmente linee ADSL a banda larga. Tuttavia per questi clienti sono importanti anche le linee a fibre ottiche, le linee affittate, gli anelli locali senza fili (wireless local loop) e i collegamenti satellitari, in quanto in taluni casi rispondono meglio alle loro particolari esigenze, pur avendo costi superiori.
- (81) Quindi il mercato dell'accesso degli abbonati è limitato ai servizi di accesso ADSL a banda larga forniti all'utenza residenziale. In Germania questo mercato si è sviluppato in maniera molto diversa da quello relativo a servizi di accesso a banda stretta; in particolare si è formato successivamente ⁽⁹²⁾.
- (82) I mercati dell'accesso a banda stretta e a banda larga vanno nettamente separati anche dal punto di vista dell'offerta. Infatti un operatore potrà modificare l'offerta di servizi di accesso da banda stretta a banda larga solo sostenendo notevoli costi supplementari. Oltre agli ulteriori investimenti nella dotazione, segnatamente per terminali speciali, come ad esempio Digital Subscriber Line Access Multiplexer (DSLAM), si configurano anche spese aggiuntive rilevanti nel settore della commercializzazione e della pubblicità, al fine di convincere i consumatori ad acquistare i nuovi servizi.
- b) ASSENZA DI INFRASTRUTTURA ALTERNATIVA
- (83) Le reti locali di DT non costituiscono l'unica infrastruttura tecnica che consente di fornire servizi di accesso ad altri operatori o agli abbonati. Tra le possibili alternative alle reti locali figurano, in tutti e tre i summenzionati mercati in questione, innanzi tutto reti a fibre ottiche, anelli locali senza fili, satelliti e reti via cavo potenziate. Tuttavia, attualmente in Germania nessuna di queste soluzioni può essere considerata come equivalente alla rete locale, poiché non ve n'è alcuna già sufficientemente sviluppata per costituire effettivamente un'alternativa. Al momento DT dispone solo di circa 19 000 collegamenti a Internet a banda larga, e i concorrenti solo di circa 86 000 di questi collegamenti forniti mediante tecnologie alternative ⁽⁹³⁾.
- (84) Attualmente le reti a fibre ottiche sono concorrenziali solo sul piano della trasmissione a monte, nonché, per quanto riguarda la distribuzione al dettaglio, in nicchie particolari, come reti per edifici che ospitano uffici, o aree geografiche molto circoscritte.
- (85) L'accesso all'anello locale senza fili sembra la soluzione più adatta a rispondere a breve e a medio termine alle particolari esigenze di liberi professionisti e piccole imprese o alle esigenze personali di privati, pur restando poco conveniente per la grande maggioranza dell'utenza residenziale.
- (86) I satelliti costituiscono sostanzialmente un'alternativa per l'utenza commerciale. Attualmente esistono solo poche offerte di prestazioni bidirezionali (invio e ricezione attraverso il satellite) che renderebbero l'utilizzo del satellite del tutto indipendente dalle reti locali. La necessità di riservare capacità di trasporto sui satelliti e di installare apparecchiature supplementari nelle stazioni terrestri bidirezionali fa sì che la comunicazione satellitare sia molto costosa e, quindi, non possa in pratica essere presa in considerazione dall'utenza residenziale. Per tale motivo gli operatori via satellite non hanno ancora potuto penetrare nel mercato dei servizi pubblici di telecomunicazione.

⁽⁹¹⁾ La RegTP considera i servizi di accesso a banda larga DSL come un mercato a parte, cfr. decisione del 30 marzo 2001, Beschlusskammer 3, fascicolo: BK 3b-00/032, pag. 26.

⁽⁹²⁾ Tuttavia il mercato dell'accesso al dettaglio riguardo a prestazioni a banda larga non include servizi di accesso a Internet ad alta velocità, che vengono forniti non da DT, bensì dalla controllata T-Online.

⁽⁹³⁾ Cfr. Ottava relazione della Commissione (cfr. nota 86), allegato I, grafico 63, e relazione sulla Germania, pag. 30.

- (87) Le reti via cavo sono state studiate per la trasmissione di segnali televisivi in una sola direzione e necessitano di modifiche lunghe e costose prima di essere adatte alla telecomunicazione bidirezionale. Finora ciò è stato possibile solo in due delle nove «regioni cablate», vale a dire in Assia (con l'operatore «iesy») e in Renania settentrionale-Vestfalia (con l'operatore — attualmente in fallimento — «ish»), con un totale di 30 000 famiglie collegate che hanno usufruito del servizio⁽⁹⁴⁾. Nelle restanti sette regioni il cavo non viene ancora usato per servizi di telecomunicazioni⁽⁹⁵⁾.
- (88) Sul lato dell'offerta i servizi di accesso ADSL non costituiscono un prodotto intercambiabile con i servizi via cavo a banda larga, poiché la rete via cavo è ancora molto frammentaria. La rete è suddivisa in quattro livelli gerarchici. Il livello inferiore (livello di rete 4) include il collegamento terminale tra l'ultimo punto di trasmissione della rete e il domicilio dell'abbonato. Dal momento che attualmente in Germania sono attivi oltre 100 operatori professionali di livello di rete 4, un fornitore di servizi di connessione a Internet (ISP) sarebbe obbligato a concludere con questi operatori di rete numerosi accordi di distribuzione per avere una copertura e una densità equiparabili a quelle della rete di DT.
- (89) Altre tecnologie innovative, quali l'utilizzo di reti elettriche, non sono ancora sufficientemente sviluppate o affidabili sotto il profilo tecnico o economico per costituire una soluzione alternativa alla rete locale di DT. La telefonia mediante le linee elettriche esistenti è ancora nella fase sperimentale e non è commercializzabile. Attualmente in Germania solo 2 000 famiglie dispongono di un accesso a Internet a banda larga attraverso la rete elettrica; questo servizio è fornito da tre diversi fornitori di accesso⁽⁹⁶⁾.
- (90) Anche se in futuro questa situazione potrà cambiare, al momento le reti alternative non possono essere considerate, né singolarmente né per quanto riguarda l'utilizzo integrato, come una soluzione alternativa alla rete in doppino di rame di DT per la fornitura di servizi di telecomunicazione a banda stretta e a banda larga ad abbonati in Germania.
- (91) Di conseguenza i mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi alla base della presente decisione sono il mercato dell'accesso alla rete locale all'ingrosso per i concorrenti, nonché i mercati dell'accesso a connessioni a banda stretta e a banda larga al dettaglio.
- c) MERCATO GEOGRAFICO RILEVANTE
- (92) Il mercato geografico rilevante è il mercato tedesco, in quanto la rete locale di cui si cerca l'accesso all'ingrosso e al dettaglio si estende esclusivamente sul territorio della Repubblica federale di Germania.
- (93) Le reti locali di DT sono state create in tutta la Germania. Le autorità nazionali hanno concesso licenze ai concorrenti e, verosimilmente, questi ultimi opereranno anche sui mercati nazionali. Nei casi in cui le licenze per la gestione di reti proprie siano limitate a talune parti della Germania, l'accesso alle reti locali di DT è indispensabile per assicurare una copertura nazionale. Inoltre l'accesso alle reti locali è importante per gli operatori privi di rete propria e che dipendono esclusivamente dall'accesso alla rete dell'operatore storico.
- (94) Le difficoltà connesse con la fornitura dell'accesso, di chiamate locali e di servizi di accesso ad alta velocità non impediscono ai nuovi concorrenti di creare reti locali in zone circoscritte, come ad esempio aree urbane ad elevata densità di abitanti. Tuttavia, di norma queste reti non consentono loro di entrare in concorrenza con DT su un piede di parità a livello nazionale.
- (95) Pertanto, il mercato geografico su cui si svilupperebbe normalmente la concorrenza, in assenza di difficoltà, è costituito dal territorio della Repubblica federale di Germania.
- d) POSIZIONE DOMINANTE DI DT
- (96) DT detiene una posizione dominante sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nel caso di specie sia sul mercato all'ingrosso riguardante i servizi di accesso a concorrenti che sui mercati al dettaglio relativi alla fornitura di servizi di accesso a banda stretta e a banda larga all'utenza residenziale e a quella commerciale.

⁽⁹⁴⁾ Relazione annuale 2001 della RegTP, pag. 15.

⁽⁹⁵⁾ Il 25 febbraio 2002 il Bundeskartellamt ha vietato la vendita integrale della rete via cavo di DT a Liberty Media in sei regioni cablate tedesche. Anche dopo la vendita, annunciata da DT il 29 gennaio 2003, della restante rete via cavo a un consorzio il cui membro di riferimento è la banca per gli investimenti Goldman Sachs la situazione di principio non è cambiata, in quanto non si sa ancora se e sotto quale forma la rete via cavo sarà utilizzabile per servizi di comunicazione interattivi.

⁽⁹⁶⁾ Relazione annuale 2001 della RegTP, pag. 16.

aa) **Accesso all'ingrosso**

(97) Per quanto riguarda la fornitura di servizi di accesso all'ingrosso, DT è l'unico operatore di telefonia tedesco a disporre di reti locali con copertura nazionale degli abbonati. L'accesso a questa rete viene concesso all'ingrosso ai concorrenti. Poiché non esistono attualmente alternative convenienti all'anello locale di DT, è d'uopo considerare che, dall'inizio della disaggregazione avvenuta nel 1998, DT detiene una quota pari al 100 % del mercato tedesco dell'accesso all'ingrosso per i servizi a banda stretta e a banda larga.

bb) **Accesso ai servizi a banda stretta al dettaglio**

(98) Alla fine del 2002 in Germania erano presenti complessivamente 53,72 milioni di linee telefoniche. Di queste DT possedeva 51,37 milioni di linee analogiche e ISDN, mentre appartenevano ai suoi 64 concorrenti 2,35 milioni di linee in totale, fornite mediante l'utilizzo di reti proprie o contratti di accesso disaggregato all'anello locale. Pertanto la quota di mercato di DT relativa all'accesso a banda stretta al dettaglio è del 95,6 %. Detta quota di mercato di DT raggiungeva ancora il 97 % nel 2001, il 98,3 % nel 2000, il 99,2 % nel 1999 e il 99,7 % nel 1998 ⁽⁹⁷⁾.

cc) **Accesso a banda larga al dettaglio**

(99) La situazione sul mercato tedesco dei servizi di accesso a banda larga è equiparabile a quella dei servizi di accesso a banda stretta. DT fornisce servizi ADSL (T-DSL) su vasta scala solo dall'agosto 2000 e nell'ottobre 2002 aveva già 2,58 milioni di clienti, mentre i concorrenti, quali Arcor, QSC e Freenet (34 in tutto), non erano riusciti a superare, nel complesso, 161 000 collegamenti DSL ⁽⁹⁸⁾. Ciò significa che DT detiene circa il 94 % del mercato delle linee DSL ⁽⁹⁹⁾.

(100) Anche tenendo conto delle tecnologie alternative di accesso a banda larga, emerge che la quota di mercato detenuta da DT è ancora del 90 %. Infatti, nell'ottobre 2002 DT contava in questo settore 19 000 clienti collegati con linee a fibre ottiche, anelli locali senza fili, collegamenti satellitari e linee affittate, mentre i concorrenti avevano 86 000 clienti collegati via cavo ⁽¹⁰⁰⁾.

⁽⁹⁷⁾ Relazione annuale 2002 della RegTP, pag. 18; cfr. anche l'Ottava relazione della Commissione (cfr. nota 86), pag. 28: sul totale di 39 milioni di reti locali di DT solo 855 000 erano completamente disaggregate alla fine del 2002.

⁽⁹⁸⁾ Ottava relazione della Commissione (cfr. nota 86), pag. 32.

⁽⁹⁹⁾ Va in questo senso anche la quota di mercato dell'[...] % detenuta da T-Online (controllata al 100 % di DT) per quanto riguarda i servizi di accesso a Internet al dettaglio in Germania.

⁽¹⁰⁰⁾ Ottava relazione della Commissione (cfr. nota 86), pag. 32.

dd) **Concorrenza potenziale**

(101) Alla luce della portata degli investimenti necessari, i costi di installazione di una rete che raggiunge una popolazione vasta quanto l'anello locale di DT esistente devono essere considerati come un ostacolo all'ingresso dei concorrenti nel mercato. Tenuto conto delle tecnologie attuali, la realizzazione di un'infrastruttura equiparabile non può essere ritenuta conveniente e la sua estensione a livello nazionale continuerà a creare problemi anche in futuro. I concorrenti vengono in tal modo privati della possibilità di concorrere con DT su un piede di parità, dovendosi limitare a realizzare le proprie reti in mercati regionali o locali. È altamente improbabile che le reti alternative, considerate nel loro complesso, possano eguagliare in un futuro prossimo l'anello locale a livello nazionale di cui dispone DT e raggiungere una clientela equiparabile.

C. ABUSO

a) **COMPRESSIONE DEI MARGINI TRA PREZZI E COSTI**

(102) Si configura una compressione dei margini tra prezzi e costi quando l'importo dell'abbonamento mensile e del canone iniziale dovuti a DT per l'accesso all'ingrosso costringe i concorrenti a praticare agli abbonati tariffe superiori a quelle che DT chiede ai suoi abbonati per le stesse prestazioni di servizi. Se le tariffe all'ingrosso superano le tariffe al dettaglio, i concorrenti di DT non possono in alcun caso ricavare un utile, pur presentando lo stesso livello di efficienza di DT, in quanto, oltre alle tariffe all'ingrosso, essi sostengono altresì spese supplementari, ad esempio in relazione alla commercializzazione, alla contabilità, al recupero dei crediti, eccetera.

(103) Addebitando ai concorrenti, per l'accesso all'anello locale, tariffe all'ingrosso superiori alle tariffe al dettaglio per l'accesso alla rete locale, DT impedisce ai suoi concorrenti di fornire, oltre a semplici chiamate telefoniche, anche servizi di accesso tramite l'anello locale. In tal modo DT obbliga i concorrenti che sono interessati a ordinare reti locali disaggregate, al fine di offrire ai propri clienti servizi di connessione, a compensare in ugual misura la perdita derivante dai servizi di accesso con entrate superiori prodotte dalle chiamate telefoniche. Tuttavia, data la notevole diminuzione delle tariffe relative alle chiamate in Germania negli ultimi anni ⁽¹⁰¹⁾, spesso i concorrenti non hanno la possibilità economica di procedere a siffatta compensazione.

⁽¹⁰¹⁾ Cfr. relazione annuale 2001 della RegTP, pag. 18.

- (104) DT ritiene che nel caso di specie la prova di una tariffazione abusiva sotto forma di compressione dei margini tra prezzi e costi sia esclusa già per il fatto che le tariffe all'ingrosso vengono fissate in maniera vincolante dalla RegTP⁽¹⁰²⁾. Si configurerebbe una compressione dei margini solo nel caso in cui la pressione sui margini derivasse effettivamente da prezzi all'ingrosso troppo elevati, da prezzi al dettaglio eccessivamente bassi o da una combinazione di questi due elementi e fosse giuridicamente possibile eliminare l'effetto ai due livelli. Tuttavia, nella misura in cui un prezzo all'ingrosso è fissato da un'autorità di regolamentazione DT può esercitare un'influenza solo sull'importo delle tariffe al dettaglio relative all'accesso e, di conseguenza, dette tariffe possono essere soggette a controllo solo secondo i principi che vietano le offerte in perdita, che costituiscono un abuso (politica dei prezzi predatoria)⁽¹⁰³⁾.
- (105) Tuttavia, contrariamente a quanto sostiene DT, la forma di abuso costituita dalla compressione dei margini è pertinente nella fattispecie. Sui mercati collegati in cui i concorrenti acquistano servizi all'ingrosso dall'operatore storico e sono costretti a farlo per poter entrare in concorrenza su un mercato di prodotti o servizi a valle, può verosimilmente sussistere una compressione dei margini tra i prezzi all'ingrosso e al dettaglio soggetti a regolamentazione. Infatti, per provare l'esistenza di una compressione dei margini è anzitutto sufficiente che sussista uno scarto non equo tra i due livelli di prezzo che comporti una restrizione della concorrenza. Inoltre, occorre anche osservare che l'impresa soggetta a regolamentazione dei prezzi dispone di un margine discrezionale in materia di politica aziendale per evitare oppure eliminare l'effetto prodotto dalla compressione dei margini di propria iniziativa. Tuttavia, se ciò è vero, come nel caso di specie (cfr. considerando 163 e segg.), la questione relativa a quali tariffe l'impresa interessata possa modificare senza l'intervento dello Stato è pertinente solo riguardo alla scelta dei mezzi che consentono di eliminare l'effetto prodotto dalla compressione dei margini tra prezzi e costi.
- b) METODO DI DETERMINAZIONE DELLA COMPRESSIONE DEI MARGINI TRA PREZZI E COSTI
- (106) Dall'attuale prassi decisionale della Commissione emerge che si è in presenza di abuso di posizione dominante se, nel caso di un'impresa integrata dominante, tra i prezzi all'ingrosso praticati per le prestazioni fornite ai suoi concorrenti su un mercato a monte e i prezzi al dettaglio su un mercato a valle esiste un rapporto che comporta una restrizione della concorrenza sul mercato all'ingrosso o al dettaglio⁽¹⁰⁴⁾.
- (107) Per quanto attiene all'accesso all'anello locale di cui trattasi nel caso di specie, occorre considerare una compressione dei margini tra prezzi e costi abusiva se la differenza tra le tariffe al dettaglio praticate da un'impresa dominante e la tariffa all'ingrosso per la fornitura di prestazioni equiparabili ai suoi concorrenti è negativa o insufficiente a coprire le spese specifiche dei prodotti dell'operatore dominante per la fornitura dei propri servizi al dettaglio nel mercato a valle.
- (108) Questo tipo di situazione dà luogo a una pressione anticoncorrenziale sui margini di vendita dei concorrenti, poiché detti margini sono inesistenti o troppo deboli per consentire ai concorrenti di entrare in concorrenza con l'operatore storico sui mercati dell'accesso al dettaglio. Più in particolare, un margine insufficiente tra le tariffe all'ingrosso e quelle al dettaglio praticate da un operatore dominante integrato a livello verticale costituisce in particolare un comportamento anticoncorrenziale qualora provochi l'uscita dal mercato a valle di altri fornitori, anche nel caso in cui questi ultimi presentino lo stesso grado di efficienza del gestore storico⁽¹⁰⁵⁾.
- (109) L'esistenza di una compressione dei margini tra prezzi e costi è subordinata alla comparabilità tra servizi di accesso all'ingrosso e al dettaglio. Di norma i concorrenti forniscono, proprio come l'operatore storico, tutti i tipi di servizi al dettaglio. Occorre pertanto stabilire se i servizi al dettaglio e all'ingrosso forniti dall'operatore storico siano comparabili al punto di presentare le stesse, o perlomeno analoghe, caratteristiche tecniche e di consentire la fornitura di servizi identici o analoghi⁽¹⁰⁶⁾.
- (110) Le tariffe all'ingrosso per l'accesso disaggregato all'anello locale sono senz'altro comparabili alle tariffe di accesso al dettaglio. L'accesso all'ingrosso permette ai concorrenti di proporre ai loro abbonati un'offerta di servizi di accesso al dettaglio (ISDN e ADSL) più ampia della linea analogica di base.

⁽¹⁰²⁾ Risposta di DT del 29 luglio 2002 alla comunicazione degli addebiti, pag. 82.

⁽¹⁰³⁾ Allegato DT St 5 (Rapporto Lexecon), paragrafo 33 e segg.

⁽¹⁰⁴⁾ Decisione 88/518/CEE della Commissione, del 18 luglio 1988, Napier Brown — British Sugar, GU L 284 del 19.10.1988, pag. 41, considerando 66.

⁽¹⁰⁵⁾ Comunicazione sull'accesso (cfr. nota 79), punti 118 e 119.

⁽¹⁰⁶⁾ Documento del comitato ONP ONPCOM 01-17 del 25 giugno 2001.

(111) Pertanto, al fine di realizzare la comparabilità dei servizi all'ingrosso e al dettaglio, nell'ambito della presente decisione si procede a una ponderazione dei prezzi e dei costi. Detto metodo tiene conto di tutte le forme di accesso all'anello locale al dettaglio (linea analogica e collegamenti ISDN e ADSL), di fatto raggruppandole in base al numero delle rispettive opzioni di linee che l'operatore storico ha venduto ai suoi abbonati (cfr. considerando da 112 a 137). Ne consegue che l'accesso completamente disaggregato all'anello locale e l'accesso al dettaglio, nelle varie opzioni, vale a dire linea analogica nonché collegamenti ISDN e ADSL, costituiscono servizi all'ingrosso e al dettaglio comparabili. Se i prezzi medi al dettaglio sono inferiori alle tariffe all'ingrosso, si conclude che si è in presenza di una compressione dei margini tra prezzi e costi. A questo proposito i costi specifici dei prodotti sostenuti dall'operatore storico per la fornitura dei propri servizi al dettaglio (cfr. considerando 138 e 139) vanno presi in considerazione solo nell'ipotesi in cui i prezzi medi al dettaglio superino le tariffe all'ingrosso. In tal caso si configura una compressione dei margini tra prezzi e costi se i costi specifici dei prodotti sono superiori al margine positivo tra le tariffe al dettaglio e quelle all'ingrosso.

aa) *Ponderazione dei prezzi al dettaglio*

(112) Ottenendo l'accesso completo alla rete locale di DT, i concorrenti possono offrire ai propri abbonati del mercato a valle tutta una gamma di vari servizi al dettaglio, quali l'accesso analogico a banda stretta, l'accesso digitale a banda stretta (ISDN) o l'accesso a larga banda sotto forma di servizi ADSL.

(113) Nel caso di specie occorre pertanto raffrontare un singolo servizio all'ingrosso (accesso alla rete locale) con una pluralità di servizi diversi al dettaglio (accesso alle linee nelle varianti analogica, ISDN, ADSL). Il modo più semplice per confrontare i diversi servizi di accesso all'ingrosso e al dettaglio consiste nello stabilire tariffe diverse all'ingrosso per i vari servizi al dettaglio e, per la determinazione delle tariffe all'ingrosso, nel detrarre da ogni tariffa comparabile al dettaglio un determinato margine (cosiddetto *retail-minus approach*)⁽¹⁰⁷⁾. In Germania non esistono tariffe così differenziate all'ingrosso, poiché la RegTP, fissando un canone mensile per l'affitto della rete locale, ha stabilito una tariffa uniforme all'ingrosso indipendentemente dai servizi a valle che i concorrenti offrono con l'accesso all'anello locale.

(114) Nel caso di accesso completamente disaggregato all'anello locale, DT affitta le linee in rame ai suoi concor-

renti per il loro utilizzo esclusivo. In questo caso, i concorrenti hanno il controllo illimitato del rapporto con il cliente presentando un'offerta completa di servizi di accesso alle telecomunicazioni attraverso le reti locali, inclusa l'installazione di linee digitali per applicazioni di dati ad alta velocità (ADSL). In una siffatta situazione si deve partire dal presupposto che DT eserciti una pressione abusiva sui margini nei confronti dei suoi concorrenti, se il prezzo per la disaggregazione completa — che viene imputato, quale costo in entrata, ai diversi servizi di accesso all'anello locale resi possibili dall'accesso all'ingrosso — aggiunto ai costi specifici a valle non mette i concorrenti nella situazione di offrire i propri servizi di accesso al dettaglio senza subire perdite.

(115) Le tariffe da considerare all'atto del confronto fra i servizi di accesso all'ingrosso e i servizi di accesso al dettaglio devono pertanto comprendere la gamma completa di servizi di accesso al dettaglio che può essere offerta dai concorrenti. Si tratta, da una parte, delle tariffe per la disaggregazione completa di un cavo di rame analogico (servizio di accesso all'ingrosso) e, dall'altra, delle tariffe per l'allacciamento telefonico semplice, ISDN e ADSL (servizio di accesso al dettaglio). Allargando il confronto delle tariffe oltre le semplici connessioni analogiche, si tiene in debita considerazione il fatto che l'accesso all'ingrosso alle reti locali permette ai concorrenti di offrire ai propri clienti una gamma più ampia di servizi di accesso al dettaglio rispetto al semplice collegamento analogico.

(116) Per poter determinare i proventi totali di DT realizzati con l'offerta di servizi di accesso al dettaglio, occorre procedere alla ponderazione dei singoli servizi. A tal fine si deve calcolare il prezzo medio per tutte le linee abbonati tenendo in considerazione il numero delle varianti di servizi di accesso al dettaglio effettivamente commercializzate da DT e i rispettivi prezzi delle varie linee.

(117) DT ritiene che un confronto del canone per l'accesso all'ingrosso e del canone per l'accesso al dettaglio secondo questo metodo non sia giustificato. In questo senso è determinante la prospettiva degli abbonati per i quali l'accesso all'anello locale e i collegamenti telefonici trasmessi grazie a questa rete costituiscono un unico e identico prodotto. Poiché l'accesso alla rete locale per i concorrenti sarebbe soltanto una condizione necessaria per la fornitura di ulteriori servizi di telecomunicazioni, le loro entrate, in particolare in questo caso quelle

⁽¹⁰⁷⁾ È questo il caso di Belgio, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Finlandia (due diversi canoni mensili all'ingrosso per analogico + ISDN e ADSL), Svezia e Norvegia (tre diversi canoni mensili all'ingrosso per analogico, ISDN e ADSL); cfr. documento del comitato ONP n. ONPCOP01-27 REV2 del 18 febbraio 2002.

prodotte dalle chiamate, dovrebbero essere incluse nel calcolo delle entrate di DT alla voce abbonati. DT terrebbe conto di questa circostanza attraverso un calcolo misto delle tariffe al dettaglio. Nell'ottica di DT, i costi in entrata per la rete locale sono da considerare costi comuni per la fornitura dell'accesso al dettaglio e per la telefonia vocale, così che ogni attribuzione di costi sulla base di singole prestazioni per analizzare un'eventuale copertura insufficiente dei costi, non è economicamente ragionevole ed è pertanto arbitraria⁽¹⁰⁸⁾.

- (118) DT ritiene inoltre che il confronto delle due tariffe sia incompleto, poiché le tariffe proposte per le varie opzioni e le diverse formule tariffarie ISDN di DT non sono state comprese nel calcolo del prezzo medio al dettaglio⁽¹⁰⁹⁾. Infine, il criterio utilizzato dalla Commissione per il calcolo della compressione dei margini tra prezzi e costi non è adeguato ai fini di una valutazione globale delle possibilità dei concorrenti di entrare sul mercato⁽¹¹⁰⁾, e ciò in ragione dell'approccio adottato che comprende tutte le regioni e i gruppi di clienti.
- (119) Contrariamente a quanto sostenuto da DT, le entrate derivate dalla telefonia vocale non devono tuttavia essere incluse nel calcolo della compressione dei margini tra prezzi e costi. Questa tesi è corroborata dalle disposizioni delle pertinenti direttive comunitarie, nonché da considerazioni di natura economica.
- (120) La considerazione distinta delle tariffe d'accesso e delle tariffe della telefonia vocale è contemplata già dal principio comunitario del riequilibrio delle tariffe, secondo il quale l'accesso alle linee dell'anello locale e l'offerta di diverse categorie di comunicazioni rappresentano servizi chiaramente distinti ai fini della loro tariffazione, conformemente al principio dell'orientamento ai costi.
- (121) Ai sensi dell'articolo 4 *quater*, paragrafo 3, della direttiva 90/388/CEE nella versione modificata dalla direttiva 96/19/CE (cfr. considerando 71) «Gli Stati membri consentono ai propri organismi di telecomunicazioni di riequilibrare le tariffe tenendo conto di specifiche condizioni del mercato e della necessità di garantire la possibilità economica di accedere al servizio universale e, in particolare, permettono loro di adeguare le tariffe correnti praticate che non sono in linea con i costi e che aumentano quindi l'onere della prestazione del servizio universale, al fine di realizzare una struttura tariffaria ancorata ai costi reali».
- (122) Quanto è alla base di detta disposizione viene spiegato al ventesimo considerando della direttiva 96/19/CE, che recita: «Per quanto riguarda la struttura dei costi della

telefonia vocale va fatta distinzione tra primo allacciamento, canone mensile, chiamate locali, regionali e a lunga distanza. Attualmente la struttura tariffaria della telefonia vocale prevista dagli organismi di telecomunicazioni in certi Stati membri è ancora disgiunta dai costi. Alcune categorie di chiamate sono eseguite in perdita e beneficiano di compensazioni interne derivanti dai proventi tratti da altre categorie. I prezzi artificialmente bassi impediscono tuttavia la concorrenza in quanto i concorrenti potenziali non sono motivati ad entrare nel segmento in questione del mercato della telefonia vocale [...]. Gli Stati membri dovrebbero eliminare con la massima rapidità possibile tutte le restrizioni ingiustificate in relazione al progressivo riequilibrio tariffario da parte degli organismi di telecomunicazioni».

- (123) Il concetto di «riequilibrio tariffario» è stato ulteriormente specificato dalla Commissione nelle sue decisioni relative alla concessione delle proroghe dei termini per l'attuazione delle direttive 90/388/CEE e 96/2/CE richieste dall'Irlanda⁽¹¹¹⁾, dal Portogallo⁽¹¹²⁾, dal Lussemburgo⁽¹¹³⁾, dalla Spagna⁽¹¹⁴⁾ e dalla Grecia⁽¹¹⁵⁾. Secondo detto concetto, per «[...] orientare le tariffe ai costi si intende, in linea generale, una modifica dei prezzi al fine di favorire un bilanciamento di costi e ricavi, di modo che:

— i ricavi degli allacciamenti e dei canoni di locazione coprono i costi fissi (più margine normale),

— i ricavi delle chiamate urbane coprono i costi delle chiamate urbane (più margine normale),

— i ricavi delle chiamate interurbane coprono i costi delle chiamate interurbane (più margine normale),

— i ricavi delle chiamate internazionali coprono i costi delle chiamate internazionali (più margine normale).

La normale tendenza degli organismi di telecomunicazioni sarebbe quindi di aumentare il costo del canone bimestrale e delle chiamate urbane (evitando per lo meno di ridurli) e di diminuire invece le tariffe per le chiamate urbane ed internazionali.».

- (124) L'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale⁽¹¹⁶⁾ dispone: «Le tariffe per l'uso della rete telefonica pubblica fissa e dei servizi telefonici pubblici fissi rispettano i principi fondamentali di orientamento ai costi di cui all'allegato II della direttiva 90/387/CEE».

⁽¹⁰⁸⁾ Risposta di DT del 29 luglio 2002 alla comunicazione degli addebiti, pag. 74 e segg., in particolare allegato di DT n. 5 (Rapporto Lexecon), punto 19 e segg.

⁽¹⁰⁹⁾ Risposta di DT del 29 luglio 2002 alla comunicazione degli addebiti, pag. 78 e segg.

⁽¹¹⁰⁾ Risposta di DT del 29 luglio 2002 alla comunicazione degli addebiti, pag. 80 e segg.

⁽¹¹¹⁾ GU L 41 del 12.2.1997, pag. 8, considerando 24.

⁽¹¹²⁾ GU L 133 del 24.5.1997, pag. 19, considerando 30.

⁽¹¹³⁾ GU L 234 del 26.8.1997, pag. 7, considerando 16.

⁽¹¹⁴⁾ GU L 243 del 5.9.1997, pag. 48, considerando 13.

⁽¹¹⁵⁾ GU L 245 del 9.9.1997, pag. 6, considerando 41.

⁽¹¹⁶⁾ GU L 101 dell'1.4.1998, pag. 24.

(125) Nell'allegato alla direttiva 90/387/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision — ONP)⁽¹¹⁷⁾ nella versione modificata dalla direttiva 97/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 1997, che modifica le direttive del Consiglio 90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni⁽¹¹⁸⁾, si legge: «le tariffe debbono essere basate su criteri obiettivi e, fintantoché non si abbia un'effettiva concorrenza con conseguente riduzione dei prezzi per gli utenti, debbono in linea generale essere orientate sui costi, fermo restando che la fissazione del livello reale delle tariffe resta di competenza della legislazione nazionale e non è sottoposta alle condizioni di fornitura della rete aperta. [...] per consentire agli utenti di scegliere tra i singoli elementi del servizio e nella misura in cui la tecnologia lo consente, le tariffe debbono essere sufficientemente scorporate, in base alle norme del trattato in materia di concorrenza; in particolare, le prestazioni supplementari introdotte per fornire certi specifici servizi complementari debbono di regola generale, essere fatturate indipendentemente dalle prestazioni incluse nell'offerta di base e dalla trasmissione propriamente detta; le tariffe debbono essere non discriminatorie e garantire la parità di trattamento, salvo per le limitazioni compatibili con il diritto comunitario. Tutti i costi di accesso alle risorse o ai servizi di rete debbono rispettare i principi precedentemente indicati nonché le norme del trattato in materia di concorrenza e debbono inoltre tener conto del principio di un'equa ripartizione del costo globale delle risorse impiegate e della necessità di ricavare congrui proventi dagli investimenti effettuati e, se opportuno, del finanziamento del servizio universale in base alla direttiva sull'interconnessione.».

(126) Ma anche in un'ottica economica è ammissibile e ragionevole considerare in maniera isolata, nel quadro del metodo di calcolo della compressione dei margini tra prezzi e costi, i proventi che DT trae dalle tariffe per l'accesso e non prendere in considerazione i ricavi derivanti dalla telefonia vocale. Nel caso di specie, l'analisi della compressione dei margini tra prezzi e costi non si fonda sull'attribuzione dei costi per verificare la copertura o meno dei costi relativi a una singola prestazione, di cui potrebbe essere pertinente la considerazione. Detta analisi ha piuttosto per oggetto il confronto sotto il profilo delle tariffe di due prestazioni singole a livelli economici diversi. Tale confronto verrebbe, tuttavia, persino falsato dall'inclusione dei proventi tratti dalla telefonia vocale, poiché queste prestazioni — aggiuntive rispetto ai servizi di accesso — non possono essere neanche comprese nel calcolo delle tariffe all'ingrosso. La questione dell'attribuzione dei costi e della copertura dei costi diviene rilevante — in una seconda fase — solo quando si potrà constatare che esiste un margine positivo fra le tariffe al dettaglio e le tariffe all'ingrosso. Tuttavia, anche in questo caso un confronto dei due livelli senza prendere in considerazione la telefonia vocale è possibile nella misura in cui avviene —

come nel caso di specie — sia nell'ambito del margine tra le tariffe sia per i costi specifici.

(127) Il metodo utilizzato per il calcolo della compressione dei margini tra prezzi e costi nel caso di specie si basa proprio sul principio secondo cui la struttura delle tariffe dell'operatore storico deve permettere ai concorrenti di entrare in concorrenza effettiva con lui e di riprodurre almeno la struttura della clientela dell'operatore storico. Non si deve tuttavia presupporre che la struttura della clientela e l'offerta di servizi dei concorrenti debbano essere necessariamente più redditizie rispetto a quelle dell'operatore storico. Sono determinanti innanzitutto le ripercussioni sull'entrata sul mercato dei concorrenti e non se i servizi di accesso e la telefonia vocale si configurino, nell'ottica degli abbonati, come un unico identico prodotto.

(128) DT non può opporre in questo senso all'ammissibilità del metodo di confronto un eventuale calcolo globale comprendente le tariffe delle comunicazioni e le tariffe per la connessione. Infatti non si può partire dal presupposto che tutti i concorrenti abbiano la stessa struttura di proventi dell'operatore storico e quindi anche le stesse possibilità di effettuare una compensazione tra le varie fonti di proventi. Nel calcolo della compressione dei margini tra prezzi e costi non si devono prendere in considerazione neanche i proventi tratti dall'interconnessione (per esempio per la terminazione delle chiamate) poiché, ai sensi della direttiva 97/33/CE sull'interconnessione⁽¹¹⁹⁾, dovrebbero essere orientati ai costi, affinché (eccezion fatta per il reddito di capitale consentito) abbiano solo effetti estremamente limitati sulle entrate nette dell'operatore dell'anello locale.

(129) Il finanziamento del deficit di connessione tuttora esistente in Germania tramite le tariffe delle comunicazioni è stato inoltre favorito proprio dalla concorrenza ancora molto limitata sulla rete locale. Per questo motivo, anche la RegTP ritiene che nel segmento locale sia necessaria una tariffazione proporzionale ai costi, la cui realizzazione è possibile attraverso l'introduzione della selezione e preselezione del vettore per le chiamate locali⁽¹²⁰⁾. Di conseguenza, la stessa DT motiva, nella domanda di autorizzazione della tariffa del 31 ottobre 2002⁽¹²¹⁾, l'aumento richiesto del canone con la necessità economica di un riequilibrio più ampio delle tariffe delle comunicazioni e delle tariffe per la connessione.

(130) Contrariamente a quanto affermato da DT, anche i canoni mensili più elevati ottenuti nel quadro delle tariffe per le varie opzioni non vanno inclusi nel calcolo

⁽¹¹⁹⁾ Cfr. nota 84.

⁽¹²⁰⁾ Decisione del 21 dicembre 2001, fascicolo: BK 2c 01/009; Amtsblatt (RegTP) 2/2002 del 6 febbraio 2002, pag. 14.

⁽¹²¹⁾ Cfr. lettera di DT del 13 novembre 2002.

⁽¹¹⁷⁾ GU L 192 del 24.7.1990, pag. 1.

⁽¹¹⁸⁾ GU L 295 del 29.10.1997, pag. 23.

della compressione dei margini tra prezzi e costi, sebbene anche l'utenza residenziale di DT ricorra in misura sempre maggiore a tali opzioni⁽¹²²⁾. I canoni mensili così aumentati non riflettono infatti un valore aggiunto della linea stessa, per esempio dovuto a una migliore dotazione tecnica o alla disponibilità di servizi più ampi. Grazie alle varie opzioni tariffarie, DT offre piuttosto ai propri abbonati soltanto la possibilità di beneficiare di tariffe inferiori per le comunicazioni attraverso canoni mensili superiori⁽¹²³⁾.

(131) Le opzioni tariffarie sono l'offerta riunita di servizi di accesso e di connessione. Tuttavia solo il margine che resta ai concorrenti fra le tariffe all'ingrosso e le tariffe al dettaglio di DT sulla base delle varie tariffe standard è determinante per consentire loro di entrare sul mercato offrendo linee di abbonati. Nel caso delle opzioni tariffarie di DT, le tariffe di accesso aumentate sono parte integrante di un calcolo globale, fissato per contratto, con le tariffe delle comunicazioni e pertanto non possono essere calcolate separatamente. Di norma, un simile calcolo non può essere effettuato dai concorrenti a causa della loro disponibilità finanziaria ridotta. L'imputazione dei costi alle singole componenti della prestazione, divenuta pertanto impossibile, ha portato anche la RegTP a escludere le opzioni tariffarie a partire dal 1° gennaio 2002 dalla regolamentazione relativa al price cap e a disciplinarle in futuro mediante singole procedure di autorizzazione⁽¹²⁴⁾.

(132) Va respinta anche l'argomentazione di DT secondo cui il criterio della compressione dei margini tra prezzi e costi non è adeguato, visto che include tutte le regioni e le categorie di clienti allo stesso modo senza operare alcuna ulteriore differenziazione⁽¹²⁵⁾. Un modus operandi di questo genere segue il principio della garanzia di una concorrenza aperta ed efficace su tutto il territorio nazionale⁽¹²⁶⁾. Di conseguenza non si può supporre che tutti i concorrenti di DT entrino solo in un gioco di concorrenza regionale limitato con l'operatore storico e vogliano instaurare rapporti con i clienti soltanto nel segmento di mercato più interessante (per esempio nelle grandi città o negli agglomerati urbani). Determinati concorrenti, come per esempio Arcor, sono del tutto intenzionati a entrare in concorrenza con DT sulla totalità del territorio, ma finora hanno incontrato serie difficoltà a causa della politica dei prezzi di DT. In

questo contesto non viene effettuata una distinzione fra utenza residenziale e utenza commerciale né all'ingrosso né al dettaglio, poiché non è possibile una delimitazione sufficientemente netta fra i due settori.

(133) Allo stesso modo, va respinta l'argomentazione secondo cui i concorrenti di DT non sarebbero interessati a collegare e servire clienti analogici, ma mirerebbero soltanto a utenti ISDN e ADSL⁽¹²⁷⁾, in particolare se si dimostra che una compressione dei margini tra prezzi e costi esisterebbe persino nell'ipotesi in cui i concorrenti utilizzassero ogni linea disaggregata per i servizi più remunerativi (per esempio servizi ADSL tramite linee ISDN). Questa fattispecie si è sempre riscontrata nella struttura della tariffazione di DT per l'accesso all'anello locale, e in ogni caso fino alle modifiche delle tariffe del 1° maggio 2002, a partire dall'entrata in vigore dell'obbligo di disaggregazione in Germania all'inizio del 1998⁽¹²⁸⁾.

(134) I concorrenti mirano ad acquisire abbonati soddisfacendo le loro esigenze specifiche e a offrire loro connessioni di ogni tipo. Se è vero che il mercato del digitale a banda larga è il più redditizio o almeno il più promettente dei mercati ai quali viene offerto l'accesso attraverso l'anello locale, non è tuttavia l'unico mercato in cui vorrebbero entrare i concorrenti. A prescindere da pochi operatori, che fin dall'inizio si sono specializzati in servizi DSL per i grandi utenti e la clientela commerciale, la maggior parte dei concorrenti cerca di acquisire sempre più clienti non solo per i collegamenti digitali a banda larga, ma anche per i collegamenti analogici e per le linee ISDN⁽¹²⁹⁾.

(135) Una siffatta strategia commerciale dei concorrenti si spiegava principalmente con il fatto di voler penetrare sul mercato di massa della clientela dell'analogico a partire dal 1998, quando è stata prescritta la disaggregazione. In quel momento la maggioranza degli abbonati in Germania era collegata ancora con linee analogiche. Le linee ISDN digitali rappresentavano soltanto una piccola percentuale, mentre le linee dotate di ADSL sono state offerte sul mercato soltanto a partire dal luglio 1999. Nell'aprile 2001, le linee analogiche rappresentavano ancora il 75 % di tutte le linee in Germania e i concorrenti detenevano solo una quota di mercato dello 0,5 %⁽¹³⁰⁾.

⁽¹²²⁾ Risposta di DT del 29 luglio 2002 alla comunicazione degli addebiti, pag. 78.

⁽¹²³⁾ Anche qualora si prendesse in considerazione il calcolo tipo riportato nell'allegato 10 alla risposta di DT del 29 luglio 2002 alla comunicazione degli addebiti, che dovrebbe tradursi, secondo DT, in un aumento del prezzo medio al dettaglio di 1 EUR per linea, comunque ad oggi ci sarebbe ancora una compressione dei margini tra prezzi e costi; cfr. considerando 160, tabella 12.

⁽¹²⁴⁾ Decisione del 21 dicembre 2001, fascicolo: BK2c 01/009; Amtsblatt (RegTP) 2/2002 del 6 febbraio 2002, pag. 15.

⁽¹²⁵⁾ Risposta di DT del 29 luglio 2002 alla comunicazione degli addebiti, pag. 80.

⁽¹²⁶⁾ Articolo 2, paragrafo 2, secondo e terzo comma della TKG.

⁽¹²⁷⁾ Risposta di DT del 14 maggio 1999 alla comunicazione degli addebiti nel caso COMP/C-1/37.451, pag. 20; risposta di DT del 10 settembre 1999 alla comunicazione degli addebiti nel caso COMP/C-1/37.579, pag. 12.

⁽¹²⁸⁾ Cfr. nota 148.

⁽¹²⁹⁾ Denuncia nel caso COMP/C-1/37.451, pag. 15; denuncia nel caso COMP/C-1/37.578, pag. 45, denuncia nel caso COMP/C-1/37.579, pag. 14.

⁽¹³⁰⁾ Perizia speciale della commissione dei monopoli 2001, pagg. 40 e 41.

(136) Non si è avuta una penetrazione maggiore del mercato da parte dei concorrenti, poiché i costi elevati di accesso all'ingrosso hanno dissuaso molti di loro dal farlo. Anche quando i servizi digitali si sono ulteriormente diffusi, l'interesse dei concorrenti nei confronti delle linee analogiche è rimasto forte perché pensavano alla prospettiva interessante di dotare progressivamente i propri clienti di linee e servizi di maggiore valore aggiunto⁽¹³¹⁾. A ciò si aggiunge la circostanza che, fino al recepimento definitivo delle norme europee in materia di selezione e preselezione del vettore nella rete locale tedesca, l'offerta di chiamate locali fino a quel momento era stata sempre determinata esclusivamente dalla situazione dell'operatore.

(137) DT applica per tutti i tipi di linee le stesse tariffe all'ingrosso, e quindi non occorre calcolare una tariffa media ponderata all'ingrosso. Per il calcolo del margine rimanente rispetto alle tariffe al dettaglio, tali tariffe all'ingrosso devono essere considerate quali proventi di DT.

bb) Costi specifici dei prodotti

(138) Il margine fra le tariffe al dettaglio e le tariffe all'ingrosso dell'operatore storico può essere pari a zero, negativo o positivo. Un margine negativo, che si ha nel caso in cui le tariffe all'ingrosso siano superiori alle tariffe al dettaglio, evidenzia già una compressione dei margini tra prezzi e costi senza che si debbano prendere in considerazione i costi specifici per prodotto. Nel caso di un margine positivo, in cui le tariffe all'ingrosso siano inferiori alle tariffe al dettaglio, si è in presenza di una compressione dei margini tra prezzi e costi solo se tale margine non è sufficiente per permettere all'operatore storico di coprire i costi specifici dei prodotti per la fornitura dei suoi servizi agli abbonati.

(139) La base per il calcolo dei costi specifici di DT è data dai costi totali per la realizzazione dell'accesso di un abbonato. I costi totali comprendono anche una parte dei costi di rete (per esempio per il cavo di rame), che non deve essere inclusa nel calcolo. I costi specifici dei prodotti comprendono infatti soltanto i costi per la prestazione di quei servizi aggiuntivi che sono necessari per offrire all'abbonato di DT l'accesso alle linee T-Net e T-ISDN (con o senza T-DSL), inclusi i costi per la raccolta dei canoni, il servizio di assistenza alla clientela eccetera.

⁽¹³¹⁾ Lettera di Arcor del 4 luglio 2001, pag. 5, e del 4 marzo 2002, pag. 2, nel caso COMP/C-1/37.451; lettera delle altre 14 denunciati (City-Carrier e Regio-Carrier) del 12 settembre 2002, pag. 23; lettera di COLT Telecom GmbH del 15 ottobre 2002.

c) MISURA DELLA COMPRESSIONE DEI MARGINI TRA PREZZI E COSTI

(140) Se i servizi all'ingrosso e al dettaglio, come indicato in precedenza, sono comparabili, si crea una compressione dei margini tra prezzi e costi nella misura in cui il margine fra le tariffe al dettaglio e le tariffe all'ingrosso di DT è negativo o perlomeno insufficiente a coprire i propri costi a valle. Ciò significherebbe che DT nel periodo preso in esame, ossia a partire dal 1998, non è stata o non è in grado di offrire i propri servizi agli abbonati se non in perdita, se ha dovuto pagare il prezzo di accesso all'ingrosso sotto forma di trasferimento interno alla società per le sue stesse prestazioni agli abbonati.

(141) In questo modo viene esercitata una certa pressione sul margine commerciale dei concorrenti, anche nel caso in cui questi ultimi offrano le stesse prestazioni di DT, il che fa sì che possano proporre i servizi di accesso al dettaglio a un prezzo competitivo soltanto se potenziano ulteriormente l'efficienza. Una pressione sul margine produce presso i concorrenti pertanto un'ulteriore pressione all'efficienza, a cui non è invece esposto l'operatore storico per la fornitura dei propri servizi agli abbonati.

aa) Calcolo del prezzo medio al dettaglio per l'accesso all'anello locale

(142) Il prezzo medio al dettaglio di DT deve essere calcolato alla fine di ogni anno, a partire dall'inizio della disaggregazione dell'accesso all'anello locale, sulla scorta del relativo numero delle linee commercializzate da DT presso i propri abbonati (cfr. considerando 27 e 28) e dei prezzi al dettaglio di volta in volta praticati (cfr. considerando 31 e segg.). I prezzi medi così calcolati si compongono di due elementi, cioè il canone mensile e il canone iniziale per l'attivazione, il trasferimento o la disdetta di una linea.

(143) Il 31 dicembre 2002 DT contava in totale [...] linee di abbonati, di cui [...] linee analogiche (T-Net) a una tariffa mensile di 11,49 EUR e [...] linee ISDN a una tariffa mensile compresa fra i 19,56 EUR e i 28,12 EUR. In questi dati sono incluse 3 100 000 linee ADSL di DT, di cui il [...] fornito su T-Net a una tariffa mensile di 28,72 EUR e [...] tramite servizio multinumero T-ISDN («Standard» e «Komfort») a una tariffa mensile di 31,54 EUR e 33,75 EUR (cfr. considerando 50)⁽¹³²⁾.

⁽¹³²⁾ Cfr. anche nota 72; il valore medio delle connessioni T-DSL/T-ISDN era di 32,65 EUR al 31 dicembre 2002; secondo lo stesso calcolo, il valore medio era di 29,66 EUR al 31 dicembre 2001, 27,45 EUR al 31 dicembre 2000 e 44,30 EUR al 31 dicembre 1999; i prezzi per T-DSL attraverso le altre opzioni ISDN sono trascurabili in questo calcolo data la loro portata limitata, cfr. lettera di DT del 31 gennaio 2003.

- (144) Come emerge dal seguente calcolo, alla fine del 2002 il prezzo medio al dettaglio di tutti i servizi forniti da DT attraverso l'anello locale era pari a 15,17 EUR al mese e a linea.

Tabella 3

(31.12.2002)

— [...] T-Net	× 11,49 EUR = [...]
— [...] servizio multinumero T-ISDN «Einfach»	× 19,56 EUR = [...]
— [...] servizio multinumero T-ISDN «Standard»	× 20,34 EUR = [...]
— [...] servizio multinumero T-ISDN «Komfort»	× 22,55 EUR = [...]
— [...] impianti T-ISDN «Einfach»	× 25,56 EUR = [...]
— [...] impianti T-ISDN «Standard»	× 25,56 EUR = [...]
— [...] impianti T-ISDN «Komfort»	× 28,12 EUR = [...]
— [...] T-DSL/T-Net	× 28,72 EUR = [...]
— [...] T-DSL/T-ISDN	× 32,65 EUR = [...]
— Totale = [...]	
— Diviso per [...] linee = 15,17 EUR	

- (145) I prezzi medi mensili al dettaglio calcolati secondo questo modello per la fine del 2001, del 2000, del 1999 e del 1998 sono i seguenti:

Tabella 4

(31.12.2001)

— [...] T-Net	× 10,93 EUR = [...]
— [...] servizio multinumero T-ISDN «Einfach»	× 19,56 EUR = [...]
— [...] servizio multinumero T-ISDN «Standard»	× 19,78 EUR = [...]
— [...] servizio multinumero T-ISDN «Komfort»	× 21,99 EUR = [...]
— [...] impianti T-ISDN «Einfach»	× 25,56 EUR = [...]
— [...] impianti T-ISDN «Standard»	× 25,56 EUR = [...]
— [...] impianti T-ISDN «Komfort»	× 28,12 EUR = [...]
— [...] T-DSL/T-Net	× 28,52 EUR = [...]
— [...] T-DSL/T-ISDN	× 29,66 EUR = [...]
— Totale = [...]	
— Diviso per [...] linee = 13,82 EUR	

Tabella 5

(31.12.2000)

— [...] T-Net	× 10,93 EUR = [...]
— [...] servizio multinumero T-ISDN «Einfach»	× 19,56 EUR = [...]
— [...] servizio multinumero T-ISDN «Standard»	× 19,78 EUR = [...]
— [...] servizio multinumero T-ISDN «Komfort»	× 21,99 EUR = [...]
— [...] impianti T-ISDN «Einfach»	× 25,56 EUR = [...]

— [...] impianti T-ISDN «Standard»	× 25,56 EUR = [...]
— [...] impianti T-ISDN «Komfort»	× 28,12 EUR = [...]
— [...] T-DSL/T-Net	× 24,10 EUR = [...]
— [...] T-DSL/T-ISDN	× 27,45 EUR = [...]
— Totale = [...]	
— Diviso per [...] linee = 12,88 EUR	

Tabella 6

(31.12.1999)

— [...] T-Net	× 10,93 EUR = [...]
— [...] servizio multinumero T-ISDN «Einfach»	× 19,56 EUR = [...]
— [...] servizio multinumero T-ISDN «Standard»	× 20,45 EUR = [...]
— [...] servizio multinumero T-ISDN «Komfort»	× 22,67 EUR = [...]
— [...] impianti T-ISDN «Einfach»	× 26,23 EUR = [...]
— [...] impianti T-ISDN «Standard»	× 28,45 EUR = [...]
— [...] impianti T-ISDN «Komfort»	× 30,68 EUR = [...]
— [...] T-DSL/T-ISDN	× 44,30 EUR = [...]
— Totale = [...]	
— Diviso per [...] linee = 12,48 EUR	

Tabella 7

(31.12.1998)

— [...] T-Net	× 10,93 EUR = [...]
— [...] servizio multinumero T-ISDN «Einfach»	× 19,56 EUR = [...]
— [...] servizio multinumero T-ISDN «Standard»	× 20,45 EUR = [...]
— [...] servizio multinumero T-ISDN «Komfort»	× 22,67 EUR = [...]
— [...] impianti T-ISDN «Einfach»	× 26,23 EUR = [...]
— [...] impianti T-ISDN «Standard»	× 28,45 EUR = [...]
— [...] impianti T-ISDN «Komfort»	× 30,68 EUR = [...]
— Totale = [...]	
— Diviso per [...] linee = 12,04 EUR	

- (146) Oltre alle tariffe mensili, DT addebita ai propri utenti ancora un canone iniziale per il trasferimento o l'attivazione di una linea. Dal 1998 fino ad oggi il canone iniziale è pari a 22,22 EUR per il trasferimento di una linea T-Net o T-ISDN operativa e a 44,45 EUR per la fornitura operativa di queste linee. La fornitura è il caso più ricorrente ([...] %) rispetto al trasferimento ([...] %) ⁽¹³³⁾. Ne deriva un canone iniziale medio pagato dall'abbonato per una linea T-Net e T-ISDN pari a [...] EUR ⁽¹³⁴⁾.

⁽¹³³⁾ Lettera di DT del 6 febbraio 2003.

⁽¹³⁴⁾ $([...] \times 22,22 \text{ EUR}) + ([...] \times 44,45 \text{ EUR})/100 = [...] \text{ EUR}$.

(147) Per la fornitura di connessioni T-DSL, DT ha inizialmente riscosso fin dall'introduzione commerciale nel 2000 un canone iniziale di 44,45 EUR. Dal 1° luglio 2002 tale importo è stato aumentato da DT prima a 64,61 EUR e poi, dal 1° gennaio 2003, a 86,16 EUR. Dal 1° luglio 2002 il canone iniziale per tutte le linee di abbonati DT è stato di [...] EUR e dal 1° gennaio 2003 è [...] EUR ⁽¹³⁵⁾.

(148) Se si parte dall'assunto che l'abbonato medio, soprattutto a seguito di traslochi, mantiene la propria linea telefonica per una durata di [...] mesi ⁽¹³⁶⁾, questi canoni iniziali medi devono essere divisi per [...]. Il risultato deve essere poi sommato al canone mensile, per ottenere il prezzo medio mensile al dettaglio per l'accesso all'anello locale. In questo modo, si ottengono i seguenti prezzi totali medi al dettaglio applicati da DT:

Tabella 8

	31.12.2002 o 1.1.2003	31.12.2001	31.12.2000	31.12.1999	31.12.1998
Canone mensile medio	15,17 EUR	13,82 EUR	12,88 EUR	12,48 EUR	12,04 EUR
Canoni iniziali proporzionali ponderati	[...] EUR	[...] EUR	[...] EUR	[...] EUR	[...] EUR
Prezzo totale medio al dettaglio	[...] EUR	[...] EUR	[...] EUR	[...] EUR	[...] EUR

bb) Calcolo del prezzo per l'accesso all'ingrosso all'anello locale

(149) Come il prezzo al dettaglio, anche il prezzo applicato da DT per l'accesso all'ingrosso all'anello locale si compone di due elementi, cioè il canone mensile e il canone iniziale per il trasferimento, l'attivazione e la disdetta di una linea.

⁽¹³⁵⁾ Le linee T-DSL rappresentano attualmente con 3,1 milioni, rispetto ai [...] milioni di linee analogiche e ISDN, circa l' [...] % di tutte le linee al dettaglio di DT (cfr. considerando 27 e 28).

⁽¹³⁶⁾ Lettera di DT del 14 marzo 2003, pag. 20, e del 18 marzo 2003; una durata inferiore, per esempio quaranta mesi, come proposto nella denuncia nel caso COMP/C-1/37.451, pag. 17, oppure venti mesi, come proposto nella denuncia nel caso COMP/C-1/37.451, pag. 17, risulterebbe, tuttavia, come base di calcolo, più svantaggiosa per DT, poiché i canoni iniziali richiesti agli abbonati sono sempre stati e sono tuttora inferiori ai canoni iniziali all'ingrosso.

(150) Dal 1° aprile 2001, il canone mensile richiesto a DT ai suoi concorrenti è stato di 12,48 EUR, ed è stato poi ridotto a 11,80 EUR dal 1° maggio 2003. I canoni iniziali sono stati in un primo tempo pari a 92,59 EUR per il trasferimento di linea semplice, 86,51 EUR per l'attivazione semplice e 38,06 EUR o 59,24 EUR per la disdetta con o senza la commutazione dell'abbonato. A partire dal 1° aprile 2002 i canoni iniziali sono passati a 70,56 EUR per il trasferimento di linea semplice, 81,12 EUR per l'attivazione semplice e 34,94 EUR o 50,71 EUR per la disdetta della linea con o senza la commutazione dell'abbonato ⁽¹³⁷⁾.

(151) La tariffa per la disdetta della linea viene corrisposta per riallacciare una linea disaggregata alla rete DT e viene fatturata soltanto ai concorrenti che acquistano all'ingrosso ⁽¹³⁸⁾. Con la tariffa per la fornitura, costituisce il totale del canone iniziale che i concorrenti devono corrispondere a DT all'ingrosso. Il trasferimento di una linea ancora attiva è il caso più ricorrente nella pratica rispetto all'attivazione di una linea disattivata ⁽¹³⁹⁾. È su questa base che vengono pertanto calcolati i canoni iniziali medi per i servizi all'ingrosso forniti ai concorrenti. Come nel caso dei canoni iniziali al dettaglio (cfr. considerando 148) anche questi canoni iniziali totali medi per i servizi all'ingrosso devono essere divisi per [...] e il risultato deve essere sommato al canone mensile per ottenere il prezzo medio di DT per la fornitura di servizi di accesso all'ingrosso fatturati ai concorrenti. La tabella seguente riporta i prezzi totali all'ingrosso praticati da DT.

Tabella 9

	31.12.2002	31.12.2001	31.12.2000	31.12.1999	31.12.1998
Canone mensile	12,48 EUR	12,48 EUR	12,99 EUR	12,99 EUR	10,56 EUR
Canoni iniziali proporzionali:					
— trasferimento/attivazione	[...] EUR	[...] EUR	[...] EUR	[...] EUR	[...] EUR
— disdetta	[...] EUR	[...] EUR	[...] EUR	[...] EUR	[...] EUR

⁽¹³⁷⁾ Per l'evoluzione in dettaglio di queste tariffe a partire dal 1998, cfr. considerando 18 e segg.

⁽¹³⁸⁾ Cfr. nota 25.

⁽¹³⁹⁾ Il trasferimento di una linea esistente senza commutazione dell'abbonato rappresenta il [...] % dei casi, mentre l'attivazione senza commutazione dell'abbonato costituisce il [...] % dei casi; cfr. lettera del 12 settembre 2002 dei denunciati nei casi COMP/C-1/37.578 e 37.579, pag. 21, note 1 e 2; lettera del 18 settembre 2002 dei denunciati nel caso COMP/C-1/37.451, pag. 23, note 58 e 59; lo stesso dicasi per la disdetta con contemporanea commutazione dell'abbonato rispetto alla disdetta senza contemporanea commutazione dell'abbonato; cfr. lettera di DT del 18 marzo 2003.

	31.12.2002	31.12.2001	31.12.2000	31.12.1999	31.12.1998
Prezzo totale dei servizi all'ingrosso	[...] EUR	[...] EUR	[...] EUR	[...] EUR	[...] EUR

cc) **Scarto fra i prezzi al dettaglio e i prezzi all'ingrosso**

- (152) Come emerge dai calcoli di seguito riportati, lo scarto fra i prezzi medi al dettaglio e i prezzi medi all'ingrosso di DT, a partire dall'introduzione per legge in Germania della disaggregazione dell'anello locale nel 1998 e fino alla fine del 2001, è sempre stato negativo.

Tabella 10

	31.12.2002 o 1.1.2003	31.12.2001	31.12.2000	31.12.1999	31.12.1998
Prezzo medio totale al dettaglio	[...] EUR	[...] EUR	[...] EUR	[...] EUR	[...] EUR
Prezzo totale all'ingrosso	[...] EUR	[...] EUR	[...] EUR	[...] EUR	[...] EUR
Scarto	[...] EUR	[...] EUR	[...] EUR	[...] EUR	[...] EUR

- (153) Poiché gli scarti fra le tariffe al dettaglio e le tariffe all'ingrosso di DT dal 1998 al 2001 sono stati sempre negativi, non è neanche necessario, per provare una compressione dei margini tra prezzi e costi in questo periodo di tempo, stabilire se questi scarti fossero sufficienti a coprire i costi a valle sostenuti da DT nei rapporti con i clienti. Questi scarti negativi per mese e per linea quantificano piuttosto la portata della compressione dei margini tra prezzi e costi fra l'inizio del 1998 e la fine del 2001.

- (154) Dopo l'introduzione da parte di DT nel 2002, per la prima volta, di un aumento di determinati canoni mensili e iniziali al dettaglio (cfr. considerando 44, 50 e 51), si è registrato uno scarto positivo fra le tariffe al dettaglio e le tariffe all'ingrosso: pari a [...] EUR al 31 dicembre 2002 o 1° gennaio 2003 al mese e per linea, il 1° febbraio 2003 è passato a [...] EUR in seguito all'aumento dei canoni mensili per le linee T-Net di 0,33 EUR approvato il 19 dicembre 2002 dalla

RegTP. Pertanto, per provare una compressione dei margini tra prezzi e costi per il 2002 e per l'anno in corso si devono calcolare i costi specifici per prodotto di DT, al fine di verificare se questo scarto positivo è sufficiente a coprire i costi specifici sostenuti da DT per la fornitura di servizi al dettaglio.

dd) **Costi specifici per prodotto**

- (155) Per calcolare i costi specifici sostenuti da DT per la fornitura dell'accesso al dettaglio all'anello locale, dal totale dei costi si devono detrarre i costi comuni, cioè i costi per la fornitura pura e semplice dell'infrastruttura di rete. I costi specifici sono quelli legati alla dotazione specifica necessaria in particolare per la fornitura dei servizi analogici, ISDN e ADSL, nonché per i rapporti di DT con l'abbonato.
- (156) Per la fornitura all'abbonato dell'accesso all'anello locale attraverso linee analogiche non è necessaria alcuna dotazione tecnica aggiuntiva, e pertanto i costi specifici sono solo quelli legati ai rapporti con i clienti, come per esempio la commercializzazione, la manutenzione e la contabilità. Per contro, la fornitura dell'accesso semplice all'anello locale attraverso linee digitali a banda stretta (ISDN) richiede una particolare dotazione tecnica che comporta costi aggiuntivi. Anche in questo caso vanno considerati i costi specifici connessi ai rapporti con i clienti.
- (157) Anche la fornitura di servizi ADSL richiede una dotazione tecnica aggiuntiva specifica, che comporta un ulteriore aumento dei costi specifici per prodotto. Fra i principali fattori di costo dei servizi ADSL rientrano le apparecchiature tecniche a entrambe le estremità del cavo di rame (cioè un modem e due ripartitori, uno presso il cliente e uno presso la centralina), il multiplex presso la centralina per gestire flussi di dati di centinaia di collegamenti ADSL (Digital Subscriber Line Access Multiplexer = DSLAM), nonché un server di accesso a banda larga (BAS) a monte nella rete, per gestire il traffico di dati provenienti da diversi DSLAM e inviati in una rete di trasmissione a percorso allungato per amministrare il livello del protocollo Internet.
- (158) Stando alle indicazioni di DT, i costi totali mensili per i servizi al dettaglio ammonterebbero a [...] EUR per linea analogica⁽¹⁴⁰⁾, a [...] EUR per linea ISDN⁽¹⁴¹⁾ e a [...] EUR per linea ADSL⁽¹⁴²⁾. Questi importi possono tuttavia includere componenti sia di costi di rete (per

⁽¹⁴⁰⁾ Allegato U alla risposta di DT del 24 settembre 2001 alla richiesta di informazioni del 29 agosto 2001 nel caso COMP/C-1/37.451: totale dei costi [...] all'anno (= [...] al mese).

⁽¹⁴¹⁾ Allegato W alla risposta di DT del 24 settembre 2001 alla richiesta di informazioni del 29 agosto 2001 nel caso COMP/C-1/37.451: totale dei costi [...] all'anno (= [...] al mese).

⁽¹⁴²⁾ Risposta di DT del 20 novembre 2001 alla richiesta di informazioni del 30 ottobre 2001 nel caso COMP/C-1/37.451, pagg. 3 e 4: [...].

esempio del cavo di rame) sia di costi specifici (altri costi specifici per il collegamento all'utente finale) e dovrebbero, pertanto, essere ulteriormente scomposti ai fini del calcolo dei costi specifici di DT per la fornitura dell'accesso al dettaglio alla rete locale.

- (159) Dai dati forniti da DT per il 2001 emerge che i costi mensili specifici ammontano a [...] EUR per linea analogica⁽¹⁴³⁾, a [...] EUR in media per linea ISDN⁽¹⁴⁴⁾ e a [...] EUR per linea ADSL⁽¹⁴⁵⁾. Tali importi indicano costi specifici medi ponderati di [...] EUR per ogni linea, come si evince dal calcolo di seguito riportato:

Tabella 11

(31.12.2001)

— [...] T-Net	× [...] EUR	= [...]
— [...] servizio multinumero T-ISDN «Einfach»	× [...] EUR	= [...]
— [...] servizio multinumero T-ISDN «Standard»	× [...] EUR	= [...]
— [...] servizio multinumero T-ISDN «Komfort»	× [...] EUR	= [...]
— [...] T-ISDN impianti «Einfach»	× [...] EUR	= [...]
— [...] T-ISDN impianti «Standard»	× [...] EUR	= [...]
— [...] T-ISDN impianti «Komfort»	× [...] EUR	= [...]
— [...] T-DSL/T-Net	× [...] EUR	= [...]
— [...] T-DSL/T-ISDN	× [...] EUR	= [...]
	— Totale	= [...]
	— Diviso per [...] linee	= [...] EUR

ee) Risultato

- (160) Dal calcolo dei costi medi emerge che la compressione dei margini tra prezzi e costi continua ad esistere anche

⁽¹⁴³⁾ Allegato alla risposta di DT del 20 novembre 2001 alla richiesta di informazioni del 30 ottobre 2001 nel caso COMP/C-1/37.451, tabella TelAs: costi totali [...] — costi legati all'infrastruttura di rete [...] = [...].

⁽¹⁴⁴⁾ Lettera di DT del 17 gennaio 2003, pag. 5 (per la ripartizione precisa cfr. tabella 11).

⁽¹⁴⁵⁾ Risposta di DT del 20 novembre 2001 alla richiesta di informazioni del 30 ottobre 2001 nel caso COMP/C-1/37.451, pag. 3: costi totali [...] - costi legati all'infrastruttura di rete [...] = [...].

dopo gli aumenti dei prezzi di DT del maggio 2002, luglio 2002, gennaio e febbraio 2003, poiché i costi specifici superano ancora lo scarto positivo fra le tariffe al dettaglio e le tariffe all'ingrosso⁽¹⁴⁶⁾. A ciò si aggiunge che i costi specifici medi di DT aumentano costantemente con ogni nuovo cliente T-DSL acquisito. Gli importi della compressione dei margini tra prezzi e costi dopo l'ultima modifica dei prezzi di DT sono esposti qui di seguito:

Tabella 12

	5/2002	7/2002	1/2003	2/2003	5/2003
Scarto fra tariffe al dettaglio e tariffe all'ingrosso	[...] EUR	[...] EUR	[...] EUR	[...] EUR	[...] EUR
Costi specifici medi per linea	[...] EUR	[...] EUR	[...] EUR	[...] EUR	[...] EUR
Compressione dei margini tra prezzi e costi	[...] EUR	[...] EUR	[...] EUR	[...] EUR	[...] EUR

- (161) Questi calcoli evidenziano che la compressione dei margini tra prezzi e costi per l'accesso all'anello locale continua ad esistere, anche se nel corso del tempo potrebbe ridursi leggermente. Per dimostrare l'abuso di posizione dominante da parte di DT, la compressione dei margini tra prezzi e costi a scapito dei concorrenti può essere quantificata a [...] EUR per linea e al mese, con l'attuale struttura tariffaria e utilizzando l'approccio ponderato (cfr. considerando 111 e 112). Benché le modifiche tariffarie apportate da DT nel 2002 abbiano portato, secondo il metodo di calcolo utilizzato nella presente decisione, a uno scarto positivo fra i prezzi medi al dettaglio e i prezzi all'ingrosso, ad oggi tale scarto non è sufficiente a coprire i costi specifici sostenuti da DT per la fornitura di servizi al dettaglio.

⁽¹⁴⁶⁾ A partire dall'1.5.2002: canone mensile medio 15,17 + canone iniziale proporzionale [...] = [...] - [...] tariffa all'ingrosso = [...] EUR di scarto positivo; a partire dall'1.7.2002: canone mensile medio 15,17 + canone iniziale proporzionale [...] = [...] - [...] tariffa all'ingrosso = [...] EUR di scarto positivo; a partire dall'1.1.2003: canone mensile medio 15,17 + canone iniziale proporzionale [...] = [...] - [...] tariffa all'ingrosso = [...] EUR di scarto positivo; a partire dall'1.2.2003: canone mensile medio 15,41 + canone iniziale proporzionale [...] = [...] - [...] tariffa all'ingrosso = [...] EUR di scarto positivo; a partire dall'1.5.2003: canone mensile medio 15,41 + canone iniziale proporzionale [...] = [...] - [...] tariffa all'ingrosso = [...] EUR di scarto positivo.

(162) Per contro, DT ritiene che, a prescindere dall'accesso analogico all'anello locale, nel passato e nel momento attuale non si sia mai avuta alcuna compressione dei margini nel caso delle varianti di accesso di valore aggiunto⁽¹⁴⁷⁾. Una siffatta singola riflessione riferita alle varianti di accesso alla rete locale non è tuttavia pertinente con l'obiettivo qui perseguito, ossia stabilire un rapporto tra il prezzo medio al dettaglio e i prezzi all'ingrosso e riprodurre in questa maniera la struttura della clientela di DT (cfr. considerando 112 e segg.). Tuttavia anche supponendo che ogni linea disaggregata venga utilizzata dai concorrenti per il servizio al dettaglio più caro (DSL tramite linea ISDN), fino al 30 aprile 2002 si sarebbe comunque avuta una compressione dei margini tra prezzi e costi⁽¹⁴⁸⁾. In tal senso l'approccio ponderato si rivela più vantaggioso per DT rispetto all'approccio adottato da DT.

d) MARGINE DI MANOVRA PER EVITARE LA COMPRESIONE DEI MARGINI TRA PREZZI E COSTI

(163) I fatti e le cifre esposti nella presente decisione comprovano che dal 1° gennaio 1998 DT avrebbe potuto evitare la compressione dei margini tra i prezzi e i costi per l'accesso all'anello locale, per esempio aumentando le tariffe al dettaglio praticate fino ad oggi per linee analogiche, ISDN e ADSL. L'aumento delle tariffe al dettaglio e le diminuzioni dei prezzi all'ingrosso praticati da DT dall'inizio della disaggregazione dell'anello locale in Germania fino ad ora dimostrano l'esistenza, in linea di principio, di un tale margine di manovra e vanno infatti nella giusta direzione, anche se non sono sufficienti a porre fine a questo abuso rappresentato da prezzi non equi.

aa) **Periodi di applicazione del meccanismo di price cap 1998/1999 e 2000/2001**

(164) Il margine di manovra di cui disponeva DT per evitare la compressione dei margini tra prezzi e costi tramite l'aumento delle tariffe al dettaglio per le linee analogiche e ISDN deriva, nei primi due periodi di applicazione del meccanismo di price cap, dal diritto dell'impresa stessa

di rivolgere in qualsiasi momento richieste di modifiche tariffarie alla RegTP (cfr. considerando 36). DT ha in questo modo avuto la possibilità, riducendo le tariffe delle comunicazioni, di aumentare i canoni di connessione nei panieri di prodotti per l'utenza residenziale e commerciale, nella misura in cui il prezzo medio del paniere non superasse l'indice del massimale tariffario prescritto.

(165) Il sistema di price cap istituito dal ministero delle Poste e telecomunicazioni e dalla RegTP prevedeva per il periodo 1998-2001 un margine di manovra sufficiente per permettere a DT di riequilibrare completamente il proprio sistema tariffario sulla scorta dei vari costi per le singole prestazioni raggruppate nei panieri. Il sistema di price cap consentiva di compensare gli aumenti dei canoni di linea al dettaglio tramite riduzioni dei costi delle chiamate all'interno dei panieri dei servizi per l'utenza residenziale e commerciale. Il sistema di price cap originario non prevedeva alcuna limitazione delle riduzioni tariffarie per i singoli servizi, e pertanto DT poteva decidere di ridurre determinate tariffe e di aumentarne di conseguenza altre, continuando comunque a soddisfare i criteri relativi al paniere in questione. Per stabilire la soglia minima per la riduzione dei costi delle chiamate, la RegTP ha applicato soltanto la regola secondo cui le tariffe in questione dovevano sempre essere superiori almeno del 25 % rispetto alle relative tariffe di interconnessione. Di conseguenza, alle richieste di DT di autorizzazione di modifiche tariffarie nel quadro del sistema di price cap, la RegTP si è limitata a verificare se i valori in vigore erano stati rispettati e se le tariffe richieste non erano palesemente in contrasto con le disposizioni della TKG. È quanto è stato effettivamente riscontrato nel caso delle sei richieste di modifiche tariffarie fra il 1998 e il 2001⁽¹⁴⁹⁾.

(166) Pertanto, DT già nel primo periodo di applicazione del meccanismo di price cap, dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999, ha ridotto i costi per le comunicazioni di oltre il 20 %, ossia una diminuzione ben maggiore di quella a cui era tenuta, vale a dire il 4,3 %⁽¹⁵⁰⁾. Le tariffe si sono quindi dopo poco tempo

⁽¹⁴⁷⁾ Risposta di DT del 29 luglio 2002 alla comunicazione degli addebiti nel caso COMP/C-1/37.451, 37.578 e 37.579, pag. 92.

⁽¹⁴⁸⁾ Cfr. il seguente calcolo ipotetico sulla base delle tariffe in vigore fino al 30 aprile 2002:

Al dettaglio T-DSL/T-ISDN: 28,56 EUR/mese + [...] EUR (canoni iniziali ponderati) = [...] EUR

All'ingrosso ULL: 12,48 EUR/mese + [...] EUR (canoni iniziali ponderati) = [...] EUR

Scarto fra tariffe al dettaglio e tariffe all'ingrosso = + [...] EUR

Costi specifici al dettaglio T-DSL/T-ISDN = - [...] EUR

Compressione dei margini tra prezzi e costi = [...] EUR.

Soltanto con le nuove tariffe al dettaglio entrate in vigore il 1° maggio 2002 non esisteva più compressione dei margini tra prezzi e costi secondo questo calcolo ipotetico.

⁽¹⁴⁹⁾ Nella prima decisione del 30 gennaio 1998 la RegTP ha autorizzato tutte le modifiche tariffarie richieste da DT ad eccezione delle tariffe «City Plus 2» e «City Plus 3», che non rientravano nel sistema di price cap. Nella seconda decisione dell'11 dicembre 1998 la RegTP ha approvato tutte le modifiche tariffarie richieste da DT. Nella terza decisione del 16 marzo 1999 la RegTP ha approvato tutte le tariffe richieste da DT ad eccezione della tariffa per le comunicazioni «City» di una durata di 60 secondi durante i giorni feriali, il sabato, la domenica e i festivi, nonché dal 24 dicembre al 1° gennaio compreso, nella fascia oraria compresa fra le 21.00 e le 6.00, che conteneva riduzioni palesemente ingiustificate. Nella quarta decisione del 16 aprile 1999 la RegTP ha approvato tutte le modifiche tariffarie richieste da DT ad eccezione delle tariffe per le comunicazioni con le isole Faerøer, la Grecia, San Marino, la Turchia, il Portogallo e Gibilterra, che contenevano riduzioni palesemente ingiustificate. Nella quinta decisione del 21 gennaio 2000 e nella sesta decisione del 16 febbraio 2000 la RegTP ha approvato tutte le modifiche tariffarie richieste da DT.

⁽¹⁵⁰⁾ Decisione della RegTP del 23 dicembre 1999 (cfr. nota 45), pag. 13.

attestate a livelli nettamente inferiori a quelli prescritti. Da allora, DT ha ulteriormente ridotto i costi per le chiamate. In totale, la RegTP ha autorizzato sei domande di riduzione dei costi delle chiamate fra il gennaio 1998 e il febbraio 2000⁽¹⁵¹⁾. La notevole riduzione dei costi delle chiamate, attuata da DT fra il 1998 e il 2000, non solo ha reso l'aumento del canone mensile e/o dei canoni iniziali per gli abbonati giustificabile dal punto di vista economico, ma anche necessario sul piano giuridico a causa della compressione dei margini tra prezzi e costi già esistente, senza comunque violare le disposizioni relative al sistema di price cap in vigore.

(167) Nel dettaglio, durante il primo periodo di applicazione del meccanismo di price cap, fra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999, DT ha reso disponibili ulteriori [...] EUR di cifra d'affari praticando una diminuzione superiore a quella imposta del 4,3 %. Durante il secondo periodo di applicazione del price cap, compreso fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001, la cifra d'affari cui ha rinunciato al di là della riduzione prevista nel sistema di price cap era pari a [...] EUR. Detti importi, se trasferiti al settore delle linee per l'utenza residenziale e commerciale, avrebbero potuto essere totalmente utilizzati per aumentare le tariffe al dettaglio, in particolare o per i canoni mensili oppure per i canoni iniziali⁽¹⁵²⁾.

(168) A ciò si aggiunge che tali importi vanno considerati solo come importi minimi, poiché DT sarebbe stata perfettamente in grado di operare in qualsiasi momento ulteriori riduzioni all'interno dei panieri di prodotti per l'utenza residenziale e commerciale in relazione ai costi delle comunicazioni, in particolare i costi delle chiamate locali, dandosi in questo modo ulteriori margini di manovra per l'aumento dei canoni mensili e dei canoni iniziali al dettaglio per le linee analogiche e ISDN. Quale base per i costi delle singole chiamate si possono utilizzare i prezzi all'ingrosso per l'interconnessione fra le reti fisse, che ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 97/33/CE devono essere orientati ai costi. Persino a seguito della riduzione tariffaria del maggio 2002 tutti i costi delle chiamate al dettaglio di DT sono tuttavia rimasti a un livello nettamente superiore rispetto ai costi di interconnessione, con uno scarto che arrivava fino al 570 % a seconda del tipo di chiamata⁽¹⁵³⁾. Questi scarti offrono a DT l'opportunità di eliminare la compressione dei margini tra prezzi e

costi fra le tariffe all'ingrosso e quelle al dettaglio attraverso una tariffazione che tenga più conto dei costi dei servizi che compongono i panieri di prodotti.

(169) DT sostiene che nella disciplina relativa al meccanismo di price cap tutte le tariffe al dettaglio sono state fissate in maniera giuridicamente vincolante e pertanto non sono possibili deviazioni dalle tariffe autorizzate⁽¹⁵⁴⁾. Questa argomentazione, tuttavia, non tiene in debita considerazione il fatto che nell'ambito del sistema di price cap l'autorizzazione delle tariffe avviene in due fasi (cfr. considerando 36). È vero che la RegTP esamina e autorizza anche le modifiche tariffarie attuate nel quadro del sistema di price cap per verificarne la conformità con i valori di riferimento⁽¹⁵⁵⁾. Ciò non osta, tuttavia, al fatto che DT, presentando ulteriori richieste di modifiche tariffarie, possa influenzare in modo costante le tariffe al dettaglio, nella misura in cui tali modifiche rispettino comunque il meccanismo di price cap. DT ha anche espressamente riconosciuto che all'interno del sistema di price cap esiste un margine di manovra giuridico per riequilibrare le tariffe di accesso all'anello locale sulla base dei costi specifici interessati⁽¹⁵⁶⁾.

(170) DT riconosce altresì di aver anche intrapreso azioni in questa direzione, in particolare sotto forma di un cosiddetto «riequilibrio morbido» attraverso opzioni tariffarie con costi di connessione superiori e costi delle chiamate inferiori⁽¹⁵⁷⁾. Tali azioni non vanno tuttavia prese in considerazione nella presente decisione (cfr. considerando 130 e 131). Per le tariffe standard di accesso rilevanti ai fini della presente decisione, DT non ha attuato aumenti di prezzo di questo tipo, anzi non ha aumentato i canoni al dettaglio su tutto il periodo di quattro anni.

bb) *Periodo di applicazione del meccanismo di price cap 2002*

(171) L'attuale sistema di price cap, in vigore dal 1° gennaio 2002, prevede esplicitamente il margine di manovra per un riequilibrio tariffario attraverso l'indice di price cap negativo del paniere riservato alle linee telefoniche. Poiché il meccanismo di price cap non contempla prezzi minimi, ma soltanto un tetto massimo, DT aveva la facoltà decidere se e in quale maniera impiegare il margine prescritto per l'aumento dell'1 % dei prezzi del paniere in questione.

⁽¹⁵¹⁾ Cfr. nota 149.

⁽¹⁵²⁾ DT riconosce che un canone mensile per linea residenziale avrebbe potuto essere aumentato di [...] EUR nel primo periodo di applicazione del meccanismo di price cap (risposta di DT del 29 luglio 2002 alla comunicazione degli addebiti, pag. 66).

⁽¹⁵³⁾ Comunicazioni locali: costo della chiamata 0,0345 EUR/min. rispetto a 0,0065 EUR/min. per l'interconnessione locale (fascia piena) = 530 % e 0,0172 EUR/min. rispetto a 0,0044 EUR/min. (fascia ridotta) = 390 %/Comunicazioni nazionali: costo della chiamata 0,106 EUR/min. rispetto a 0,0186 EUR/min. interconnessione transito doppio (fascia piena) = 570 % e 0,0267 EUR/min. rispetto a 0,0122 EUR/min. (fascia ridotta) = 220 % (tutti i prezzi sono al netto, tariffe di interconnessione in conformità della decisione della RegTP dell'ottobre 2001, cfr. comunicato stampa della RegTP del 15 ottobre 2001).

⁽¹⁵⁴⁾ Risposta di DT del 29 luglio 2002 alla comunicazione degli addebiti, pag. 38 e segg.

⁽¹⁵⁵⁾ Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, pag. 2, della TKG.

⁽¹⁵⁶⁾ Risposta di DT del 14 maggio 1999 alla denuncia nel caso COMP/C-1/37.451, pag. 21; risposta di DT del 16 settembre 1999 alla denuncia nel caso COMP/C-1/37.578, pag. 20.

⁽¹⁵⁷⁾ Risposta di DT del 23 luglio 2001 alla richiesta di informazioni del 22 giugno 2001 nel caso COMP/C-1/37.451.

(172) DT aveva inizialmente sostenuto che un riequilibrio tariffario accompagnato da tariffe di accesso al dettaglio superiori non sarebbe stato accettato dalla clientela, non sarebbe stato peraltro neanche possibile vista la situazione della concorrenza in Germania e sarebbe stato inoltre anche rifiutato dai politici per considerazioni di natura sociale⁽¹⁵⁸⁾. Il 15 gennaio 2002 DT ha tuttavia annunciato volontariamente un primo aumento del canone mensile. Queste nuove tariffe sono entrate in vigore il 1° maggio 2002, ma anche dopo questo aumento la compressione dei margini tra prezzi e costi ammontava ancora a [...] EUR al mese per linea⁽¹⁵⁹⁾.

(173) DT sostiene ora di aver esaurito completamente il margine di manovra per l'aumento dei prezzi concesso per il 2002 nel paniere A riservato alle linee con l'aumento dei prezzi attuato il 1° maggio 2002⁽¹⁶⁰⁾. Si può ribattere a tale tesi che il margine di manovra di cui dispone l'impresa per evitare la compressione dei margini tra prezzi e costi non risulta soltanto dalle tariffe al dettaglio per le linee analogiche e ISDN disciplinate nel quadro del sistema di price cap, ma che devono essere prese in considerazione anche le tariffe al dettaglio per le linee ADSL non regolate dal meccanismo di price cap.

(174) Indipendentemente dalle disposizioni imposte dal regime di price cap, DT ha infatti la possibilità di decidere in qualsiasi momento di aumentare le tariffe per l'accesso a banda larga ADSL (cfr. considerando 46 e segg.) riducendo ulteriormente la compressione dei margini tra prezzi e costi. Nel marzo 2001 la RegTP ha constatato la mancata copertura dei costi per la maggior parte dei servizi T-DSL offerti da DT (cfr. considerando 48 e 49)⁽¹⁶¹⁾. La situazione non è sostanzialmente cambiata neanche dopo le modifiche tariffarie di DT operate nel 2002 (considerando 51 e 160)⁽¹⁶²⁾.

(175) Per aumentare le tariffe T-DSL, DT non deve richiedere l'autorizzazione preventiva da parte della RegTP e pertanto dispone in tal senso di un notevole margine di manovra che avrebbe potuto impiegare per ridurre la compressione dei margini tra prezzi e costi fin dall'immissione sul mercato dei servizi T-DSL nel 2000. Ciò

vale soprattutto per l'attuale periodo di applicazione del meccanismo di price cap, nel quale DT ha rispettato in larga misura le disposizioni in materia di disciplina delle tariffe regolate nel quadro del price cap, mantenendo invece le tariffe T-DSL inalterate (con l'eccezione del costo di fornitura da corrispondere soltanto una volta). Quand'anche si debba supporre che DT, data una ridotta elasticità della domanda rispetto al prezzo, non avrebbe potuto avvalersi della possibilità illimitata, riconosciuta per legge, di aumentare le tariffe T-DSL, per eliminare completamente la compressione del margine tra prezzi e costi, è comunque fuori discussione che in questo modo DT avrebbe potuto porre rimedio almeno in parte a questa compressione.

e) EFFETTI SUL MERCATO

(176) DT ritiene che la Commissione, per provare l'esistenza di un abuso di posizione dominante ai sensi dell'articolo 82 del trattato CE, debba andare oltre la dimostrazione di una compressione dei margini tra prezzi e costi, indicando che tale compressione ha anche effetti negativi sul mercato, per esempio «ostacolando i concorrenti» o «limitando la concorrenza a valle» sotto forma di barriere all'accesso dei concorrenti nel mercato⁽¹⁶³⁾.

(177) DT trascura tuttavia in questo modo il fatto che la presa in considerazione degli ostacoli all'accesso dei concorrenti nel mercato sia rilevante soltanto ai fini di caratterizzare la fattispecie della posizione dominante e non di determinare se venga eventualmente fatto abuso di tale posizione dominante.

(178) La nozione di sfruttamento abusivo è una nozione oggettiva, che riguarda il comportamento dell'impresa in posizione dominante atto ad influire sulla struttura di un mercato in cui, proprio per il fatto che vi opera detta impresa, il grado di concorrenza è già sminuito e che ha come effetto di ostacolare, ricorrendo a mezzi diversi da quelli su cui si impenna la concorrenza normale tra prodotti o servizi, fondata sulle prestazioni degli operatori economici, la conservazione del grado di concorrenza ancora esistente sul mercato o lo sviluppo di detta concorrenza⁽¹⁶⁴⁾. A carico di un'impresa in posizione dominante sul mercato è posta la particolare responsabilità di non compromettere con il suo comportamento lo svolgimento di una concorrenza effettiva e non falsata nel mercato comune⁽¹⁶⁵⁾.

(179) Contrariamente a quanto sostenuto da DT, la giurisprudenza considera che si è in presenza di abuso di posizione dominante, quando un'impresa dominante fa leva sulla propria politica dei prezzi per eliminare i suoi concorrenti e per rafforzare in tal modo la propria posizione⁽¹⁶⁶⁾. Ciò avviene per esempio se l'impresa

⁽¹⁵⁸⁾ Risposta di DT del 14 maggio 1999 alla denuncia nel caso COMP/C-1/37.451, pag. 21; risposta di DT del 24 settembre 2001 alla richiesta di informazioni del 29 agosto 2001 nel caso COMP/C-1/37.451, pag. 14.

⁽¹⁵⁹⁾ Cfr. tabella 12.

⁽¹⁶⁰⁾ Risposta di DT del 29 luglio 2002 alla comunicazione degli addebiti, pag. 41.

⁽¹⁶¹⁾ Cfr. anche nota 69. La RegTP ha dichiarato nella sua decisione del 30 marzo 2001: «Die Entgelte für T-DSL-Anschlüsse enthalten Abschläge von den Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung» [le tariffe per l'accesso T-DSL implicano una riduzione rispetto al costo della prestazione efficiente del servizio] (pag. 31) e «Die festgestellten Abschläge von den Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung führen nicht zu einer sachlich ungerechtfertigten Beeinträchtigung der Wettbewerbsmöglichkeiten von Konkurrenten» [la differenza constatata rispetto al costo della prestazione efficiente del servizio non comporta un pregiudizio oggettivamente ingiustificato per la situazione competitiva dei concorrenti] (pag. 44).

⁽¹⁶²⁾ Cfr. anche tabella 12. La decisione della RegTP del 22 gennaio 2002 relativa alla chiusura del procedimento riaperto in data 18 dicembre 2001 sui canoni T-DSL non riporta alcun nuovo calcolo in relazione alla copertura dei costi.

⁽¹⁶³⁾ Risposta di DT del 29 luglio 2002 alla comunicazione degli addebiti, pag. 83 e segg., lettera di DT del 25 ottobre 2002, pag. 27 e segg.

⁽¹⁶⁴⁾ Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-85/76, Hoffmann-La Roche, Racc. 1979, pag. 461, punto 91.

⁽¹⁶⁵⁾ Sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-83/91, Tetra Pak II, Racc. 1994, pag. II-755, punto 114.

⁽¹⁶⁶⁾ Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-62/86, AKZO, Racc. 1991, pag. I-3359, punto 70.

dominante contemporaneamente fornisce un semilavorato e offre il prodotto finito che ne deriva, se i suoi prezzi sono inferiori ai costi variabili unitari o ai costi totali del prodotto stesso e allorché i suoi prezzi sono fissati nell'ambito di un disegno inteso ad eliminare un concorrente⁽¹⁶⁷⁾. Perché si abbia abuso è sufficiente, inoltre, dal punto di vista giuridico, che un'impresa dominante sul mercato effettui, in maniera duratura e sistematica, vendite in perdita che, per la loro portata e natura, servano l'intenzione economica di eliminare altri concorrenti da un mercato comune oppure che un'impresa dominante sul mercato conceda unilateralmente sconti di fedeltà per assicurarsi che il cliente si rifornisca esclusivamente per il suo fabbisogno presso l'impresa in questione⁽¹⁶⁸⁾. La Commissione ritiene, infine, che si sia in presenza di una politica dei prezzi abusiva anche qualora un'impresa, che ha una posizione dominante sia sul mercato per un semilavorato sia sul mercato per il relativo prodotto finito, conserva un margine di utile fra il prezzo per il semilavorato fatturato alle imprese che sono in concorrenza con l'impresa in questione sul mercato del prodotto derivato, e il prezzo fatturato per il prodotto derivato, che non è sufficiente a coprire i propri costi per il prodotto derivato, con il risultato di restringere la concorrenza per questo prodotto⁽¹⁶⁹⁾.

(180) Con la prova dell'esistenza di una compressione dei margini tra prezzi e costi da parte della Commissione l'abuso di posizione dominante sul mercato è pertanto sufficientemente dimostrato.

(181) Tuttavia, anche volendo ammettere che per dimostrare lo sfruttamento abusivo sia necessaria la constatazione di una limitazione della concorrenza da parte di DT tramite la creazione di ostacoli all'entrata dei concorrenti sul mercato, tali ostacoli sussistono effettivamente. I concorrenti, fra i quali anche le denunciati, non hanno infatti tuttora la possibilità di collegare gli abbonati alle loro reti a tariffe concorrenziali, il che è dimostrato in particolare dal fatto che i concorrenti finora hanno ottenuto soltanto una quota di mercato del 4,4 % per l'accesso a banda stretta e solo il 10 % per le linee a banda larga. Alla fine del 2002 tutti i 64 concorrenti detenevano nel complesso una quota pari soltanto a 2,35 milioni del totale di 53,72 milioni di canali telefonici in Germania. Alla fine del 2001 tale quota era pari a 1,58 milioni e alla fine del 2000 addirittura solo di 0,86 milioni di canali⁽¹⁷⁰⁾. Questi dati dimostrano da soli che la concorrenza si sviluppa lentamente in tale ambito. Il numero dei canali telefonici dei concorrenti si compongono delle reti proprie e delle linee affittate da DT nel quadro della disaggregazione dell'anello locale. Il numero totale delle linee locali affittate a concorrenti continua altresì ad aumentare, tuttavia gli aumenti trimestrali dall'inizio del 2001 sono

sempre uguali⁽¹⁷¹⁾, così che anche qui non è rilevabile alcun miglioramento percettibile nel gioco della concorrenza.

(182) Tali effetti negativi degli ostacoli alla concorrenza frapposti da DT sugli sviluppi del mercato sono particolarmente chiari se si considera il numero delle linee analogiche, che in Germania rappresentano ancora il 75 % di tutte le linee e che svolgono pertanto un ruolo importante per l'attività del settore nel suo complesso. Alcuni concorrenti offrono linee analogiche ai propri abbonati nonostante la compressione dei margini tra prezzi e costi, tuttavia ciò avviene essenzialmente allo scopo di offrire ai clienti una gamma di prodotti completa o incentivarli a ricorrere a servizi di qualità superiore⁽¹⁷²⁾. La grande maggioranza delle imprese denunciati ha invece fin dall'inizio rinunciato all'offerta di linee analogiche. Tuttavia, persino per gli altri concorrenti la quota delle linee analogiche è scesa, passando dal 21 % del 1999 al 10 % del 2002⁽¹⁷³⁾.

(183) Infine, poiché le imprese che hanno presentato denuncia costituiscono un gruppo eterogeneo, i cui membri perseguono strategie commerciali diverse, l'argomentazione generale di DT secondo cui l'ingresso sul mercato sarebbe possibile per i concorrenti sulla base di un calcolo globale comprendente le tariffe delle comunicazioni e le tariffe di connessione⁽¹⁷⁴⁾ non può essere considerata pertinente, poiché un calcolo globale di questo tipo non ha dato per molti dei ricorrenti un risultato che coprisse i costi o permettesse di ipotizzare un utile. Infatti, la disaggregazione delle reti locali ha permesso ad alcuni concorrenti di acquisire direttamente in zone limitate, ad esempio nelle grandi città o negli agglomerati urbani, un maggior numero di clienti e di raggiungere in parte quote di mercato superiori al 20 %. Detta situazione non consente tuttavia di sostenere che la struttura tariffaria di DT non comporta alcuna barriera all'ingresso del mercato. Competere su tutto il territorio tedesco nell'offerta di servizi telefonici su rete fissa è un obiettivo a cui alcuni concorrenti, quali Arcor, aspirano, ma la struttura tariffaria adottata da DT non lo consente o lo permette solo in misura estremamente ridotta.

D. EFFETTO SUGLI SCAMBI TRA STATI MEMBRI

(184) Le condizioni per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione e ai servizi all'ingrosso degli operatori delle reti che occupano una posizione dominante, in particolare l'operatore storico di reti di telefonia fisse e di telefonia mobile, che in precedenza detenevano un monopolio di Stato su mercati nazionali geograficamente definiti e il cui accesso era precluso, pregiudicano di solito gli scambi tra Stati membri, poiché i servizi

⁽¹⁶⁷⁾ Ibidem, punto 71 e seg.

⁽¹⁶⁸⁾ Sentenza nella causa Hoffmann-La Roche (cfr. nota 164), punto 89; sentenza nella causa Tetra Pak II (cfr. nota 165), punto 221 con ulteriori rinvii.

⁽¹⁶⁹⁾ Decisione 88/518/CEE, Napier Brown-British Sugar, cfr. nota 104.

⁽¹⁷⁰⁾ Relazione annuale della RegTP 2002, pag. 18.

⁽¹⁷¹⁾ Relazione annuale della RegTP 2002, pag. 19.

⁽¹⁷²⁾ Lettera dei ricorrenti del 12 settembre 2002 nei casi COMP/C-1/37.578 e COMP/C-1/37.579, pag. 23.

⁽¹⁷³⁾ Cfr. nota 170.

⁽¹⁷⁴⁾ Lettera di DT del 25 ottobre 2002, pag. 31 e segg.

forniti attraverso le reti di telecomunicazioni possono essere commercializzati all'interno della Comunità e le condizioni per l'accesso all'infrastruttura e ai servizi all'ingrosso determinano la capacità dei concorrenti, che hanno bisogno di questo accesso per offrire i propri servizi ⁽¹⁷⁵⁾.

- (185) Nel caso di specie gli scambi commerciali fra gli Stati membri vengono pregiudicati, poiché la politica dei prezzi descritta in precedenza si riferisce ai servizi di accesso di un operatore in posizione dominante sul mercato che coprono l'intero territorio della Repubblica federale di Germania, e questo territorio rappresenta una parte sostanziale del mercato comune. Queste pratiche arrecano danno alla struttura del mercato potenziando le barriere che ostacolano l'ingresso sui mercati tedeschi delle telecomunicazioni specie di quegli operatori che, come Arcor, fanno parte di un gruppo di imprese che fornisce servizi di telecomunicazioni su tutto il territorio della Comunità. Nel corso del procedimento, DT non ha espresso alcuna osservazione su questo particolare punto.

E. INAPPLICABILITÀ DI UNA DEROGA AI SENSI DELL'ARTICOLO 86, PARAGRAFO 2, DEL TRATTATO CE

- (186) DT ritiene che, in ogni caso, non le si possa contestare un eventuale abuso di posizione dominante ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE, poiché all'impresa è stato affidato l'incarico di fornire, nel contesto della telefonia vocale, servizi di particolare interesse economico. Inoltre, l'espletamento di tale particolare compito sarebbe stato compromesso se fosse stata adottata una struttura tariffaria diversa ⁽¹⁷⁶⁾.
- (187) I servizi universali nel settore delle telecomunicazioni devono essere considerati servizi di interesse economico generale ⁽¹⁷⁷⁾. Pertanto la Comunità, nelle direttive 97/33/CE e 98/10/CE e nella direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) ⁽¹⁷⁸⁾ chiede agli Stati membri di imporre agli operatori obblighi di servizio universale al fine di garantire la fornitura di un'ampia gamma di servizi di base della telefonia vocale. Le disposizioni relative al servizio universale prevedono un insieme minimo di servizi di determinata qualità ai quali tutti gli utenti abbiano accesso, indipendentemente dalla loro ubicazione geografica, a un prezzo accessibile. La normativa indica quali sono i servizi che rientrano nell'obbligo di servizio universale, secondo quale procedura vengono designati gli operatori a cui vengono attribuiti detti obblighi particolari, e il quadro di finanziamento dei costi netti relativi a questi obblighi di servizio imputati agli operatori del mercato ⁽¹⁷⁹⁾.

a) INCARICO AFFIDATO A DT

- (188) Tuttavia, ci si domanda se DT, sulla base del regime del servizio universale in vigore in Germania, fosse veramente «incaricata» della fornitura di servizi di interesse economico generale. Perché si possa derogare alle regole della concorrenza è necessario che l'incarico relativo a un servizio di interesse economico generale sia stato conferito con atto di un'autorità pubblica ⁽¹⁸⁰⁾. Secondo una giurisprudenza costante ⁽¹⁸¹⁾ i requisiti per un siffatto incarico sono rigidi, al fine di impedire che il semplice rimando a misure adottate dallo Stato, ma non vincolanti, permettano una deroga alle regole di concorrenza.
- (189) Finora le prestazioni attribuite al servizio universale sono state fornite in stragrande maggioranza da DT. Invocando l'articolo 97, paragrafo 1, della TKG, DT ritiene pertanto di essere stata incaricata di fornire servizi di interesse economico generale ⁽¹⁸²⁾. In conformità di questa disposizione transitoria, DT deve comunicare alla RegTP con un anno di anticipo di non poter offrire la totalità dei servizi definiti come servizio universale dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della TKG, o di poterli proporre a condizioni peggiori. Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 1, della TKG, DT ha la possibilità di porre fine in qualsiasi momento, nell'arco di un anno, all'impegno assunto per la fornitura di una vasta gamma di servizi di base definiti come servizi universali. Finora DT non ha ancora fatto pervenire alcuna comunicazione di questo tenore alla RegTP.
- (190) La disposizione di cui all'articolo 97, paragrafo 1, della TKG, tuttavia, non comporta in sé un incarico a DT di fornire servizi universali ⁽¹⁸³⁾, poiché non offre alcun appiglio che possa giustificare l'espletamento del servizio universale contro la volontà di DT.
- (191) Tuttavia, le norme del diritto comunitario obbligano la Germania a garantire una fornitura capillare del servizio di telefonia vocale a tutta la popolazione tedesca ⁽¹⁸⁴⁾. Alla Commissione dovevano altresì essere notificate specificamente le imprese che forniscono le prestazioni relative ai servizi universali. Poiché questo è il caso di DT, si potrebbe eventualmente concludere, nel quadro del presente procedimento, che all'impresa è stato assegnato l'incarico di prestare servizi di interesse economico generale.

⁽¹⁸⁰⁾ Sentenza della Corte nella causa C-127/73, BRT/SABAM, Racc. 1974, pag. 313, punto 20.

⁽¹⁸¹⁾ Cfr. nota 180, punti 22 e seguente; recentemente, sentenza della Corte nella causa C-242/95, GT-Link/DSB, Racc. 1997, pag. I-4449, punto 50.

⁽¹⁸²⁾ Risposta di DT del 29 luglio 2002 alla comunicazione degli addebiti, pag. 120, si rinvia alle disposizioni analoghe relative al settore postale.

⁽¹⁸³⁾ Diversamente da quanto avviene nel settore postale, dove Deutsche Post AG è stata incaricata con una licenza esclusiva dell'inoltro della corrispondenza nel settore riservato.

⁽¹⁸⁴⁾ Cfr. nota 178.

⁽¹⁷⁵⁾ Comunicazione sull'accesso (cfr. nota 79), punti 144-148.

⁽¹⁷⁶⁾ Risposta di DT del 29 luglio 2002 alla comunicazione degli addebiti, pag. 119 e segg.

⁽¹⁷⁷⁾ In Germania disciplinati agli articoli 17 e segg. della TKG e nel regolamento relativo ai servizi universali nelle telecomunicazioni (TUDLV).

⁽¹⁷⁸⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

⁽¹⁷⁹⁾ Cfr. anche la comunicazione della Commissione sui servizi di interesse generale in Europa del 20 settembre 2000, GU C 17 del 19.1.2001, pag. 4.

b) ASSENZA DI OSTACOLI ALL'ASSOLVIMENTO DELLA MISSIONE SPECIFICA

- (192) Tuttavia, anche supponendo che a DT sia stata affidata la prestazione di servizi universali, nel caso di specie non ne deriva che DT benefici di una deroga alle regole di concorrenza del trattato CE. Infatti, l'applicazione di dette regole, in particolare l'articolo 82 del trattato CE, non osta né di diritto né di fatto all'adempimento da parte dell'impresa della missione specifica.
- (193) DT ritiene che le tariffe delle linee analogiche costituiscano l'elemento centrale del servizio universale e che un loro forte aumento ai fini dell'eliminazione della compressione dei margini tra prezzi e costi sarebbe in contrasto con il suo obbligo di fornire un servizio universale⁽¹⁸⁵⁾. Tuttavia, il calcolo globale delle tariffe di connessione e delle tariffe delle comunicazioni e la compressione dei margini fra prezzi all'ingrosso e prezzi al dettaglio che ne deriva non sono giuridicamente necessari né proporzionati all'adempimento di un obbligo di servizio universale.
- (194) I prezzi applicati da DT per i servizi al dettaglio e i servizi all'ingrosso devono essere orientati ai costi della fornitura di una prestazione efficiente⁽¹⁸⁶⁾. Inoltre, il principio dell'armonizzazione tariffaria garantisce tariffe di connessione uniformi sulla totalità del territorio tedesco⁽¹⁸⁷⁾. Anche ai servizi universali si applica la norma secondo la quale l'accesso deve essere garantito a tutti gli utenti, indipendentemente dalla loro ubicazione geografica, a un prezzo accessibile⁽¹⁸⁸⁾. L'accessibilità è in funzione dei prezzi reali riferiti ai servizi telefonici richiesti in media da un'utenza privata al 31 dicembre 1997, escluse le città con 100 000 abitanti⁽¹⁸⁹⁾.
- (195) Conformemente alle disposizioni del diritto comunitario, per garantire l'applicazione del principio dell'accessibilità dei prezzi in Germania è stato introdotto il sistema di price cap con un tetto per le tariffe al dettaglio⁽¹⁹⁰⁾. Nel quadro di tale meccanismo di price cap, DT — nonostante il margine di decisione di cui disponeva in qualsiasi momento per porre in essere un maggiore riequilibrio — ha fissato le tariffe al dettaglio in maniera tale che le linee analogiche vengono ancora offerte sottocosto e il relativo deficit viene finanziato da proventi più elevati prodotti dalle tariffe delle comunicazioni.
- (196) Tuttavia, nel quadro del sistema di price cap non si può giustificare il fatto di privilegiare le tariffe di connessione rispetto alle tariffe delle comunicazioni nella misura constatata invocando come argomento giuridico la definizione del servizio universale accessibile. Il meccanismo di price cap mira infatti proprio a garantire un riequilibrio tariffario continuo.
- (197) Inoltre, DT non ha dimostrato che per garantire la fornitura del servizio universale è necessario un calcolo globale con una compensazione tra i settori di attività redditizi e quelli meno redditizi. Solo in quel caso potrebbe essere infatti giustificata una limitazione della concorrenza nei settori economicamente redditizi ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE⁽¹⁹¹⁾. Anche se la Corte di giustizia delle Comunità europee ammette in linea di principio la tutela di un settore riservato contro ingressi selettivi sul mercato in settori di attività economicamente redditizi⁽¹⁹²⁾, dal 1° gennaio 1998 il servizio di telefonia vocale non rappresenta più un settore riservato nel quale DT avrebbe potuto adeguare la propria struttura tariffaria in maniera giuridicamente corretta e senza subire alcuna perdita economica. In questo settore, secondo le direttive 98/10/CE e 2002/22/CE, un calcolo globale sarebbe anzi illegale, considerato l'obbligo imposto agli Stati membri di garantire che le tariffe siano orientate ai costi.
- (198) L'argomentazione di DT secondo cui è necessario procedere a un calcolo globale a livello della rete locale per poter raggiungere i clienti in modo economico⁽¹⁹³⁾ non può essere accolta poiché non è rilevante per la valutazione giuridica. Le norme relative al servizio universale non prescrivono di privilegiare le tariffe di connessione rispetto alle tariffe delle comunicazioni, né tantomeno il sistema di price cap costringe DT a operare una simile compensazione. Le disposizioni in vigore offrono anzi a DT il margine di manovra sufficiente per procedere a eventuali modifiche tariffarie. Pertanto, la deroga di cui all'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE non può essere applicata al caso di specie.

V. CONCLUSIONE

- (199) La Commissione constata in conclusione che DT sfrutta in maniera abusiva la propria posizione dominante sui mercati rilevanti per l'accesso diretto alla propria rete telefonica fissa. Questo abuso consiste nella fissazione di prezzi non equi per i servizi di accesso all'ingrosso forniti ai suoi concorrenti e per l'accesso al dettaglio all'anello locale, rientrando pertanto nella fattispecie di cui all'articolo 82, lettera a), del trattato CE. Nel periodo

⁽¹⁸⁵⁾ Risposta di DT alla comunicazione degli addebiti, pag. 120.

⁽¹⁸⁶⁾ Articolo 24, paragrafo 1, primo comma, della TKG.

⁽¹⁸⁷⁾ Ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, terzo comma, della TKG; cfr. risposta di DT del 29 luglio 2002 alla comunicazione degli addebiti, pag. 120.

⁽¹⁸⁸⁾ Articolo 17, paragrafo 1, primo comma, e articolo 24, paragrafo 1, primo comma, della TKG.

⁽¹⁸⁹⁾ Articolo 2, paragrafo 1, della TUDLV.

⁽¹⁹⁰⁾ Schütz, in Beck'scher TKG-Kommentar, articolo 2 della TUDLV, allegato all'articolo 17, punto 1.

⁽¹⁹¹⁾ Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-320/91, Corbeau, Racc. 1993, pag. I-2533, punto 17.

⁽¹⁹²⁾ Ibidem, punto 18.

⁽¹⁹³⁾ Risposta di DT del 29 luglio 2002 alla comunicazione degli addebiti, pag. 120 e allegato DT St. 12.

compreso fra l'inizio del 1998 e la fine del 2001 DT ha avuto la possibilità di eliminare completamente la compressione dei margini tra prezzi e costi modificando le tariffe praticate agli abbonati. Dall'inizio del 2002 DT è comunque ancora in grado di ridurre la compressione dei margini tra prezzi e costi, in particolare aumentando i canoni al dettaglio per le linee ADSL che non sono soggette al sistema di price cap.

VI. EFFETTI GIURIDICI

(200) Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17, la Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ammende che variano da 1 000 EUR a 1 milione di EUR, con facoltà di aumentare quest'ultimo importo fino al 10 % del volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente dall'impresa che ha commesso un'infrazione al trattato CE. Per determinare l'importo dell'ammenda, la Commissione deve tenere conto di tutte le circostanze pertinenti e in particolare della gravità e della durata dell'infrazione.

A. GRAVITÀ DELL'INFRAZIONE

(201) L'abuso commesso da DT consiste nell'imposizione di prezzi non equi sotto forma di una compressione dei margini tra prezzi e costi a scapito dei suoi concorrenti. In passato questo tipo di abuso è già stato oggetto di una decisione della Commissione ai sensi dell'articolo 82 del trattato CE ⁽¹⁹⁴⁾.

(202) L'abuso riguarda la totalità del territorio della Germania e pregiudica il corretto funzionamento del mercato comune creando ostacoli all'ingresso efficiente nei mercati delle telecomunicazioni rilevanti in Germania, e pregiudicando quindi lo sviluppo di mercati transnazionali.

(203) Con questo sfruttamento abusivo della sua posizione dominante, DT compromette l'obiettivo della creazione di un mercato interno di dimensione comunitaria delle reti e dei servizi di telecomunicazioni senza distorsioni di concorrenza.

(204) Alla luce degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 ⁽¹⁹⁵⁾, una strategia di imposizione di prezzi abusivi di questo tipo, messa in atto da un'impresa in posizione dominante, potrebbe essere qualificata infrazione molto grave. La strategia di prezzo abusiva adottata da DT ha fatto sì, e continua a far sì, che i suoi concorrenti vengano notevolmente ostacolati sul mercato dell'accesso all'anello locale in

Germania. DT è riuscita in questo modo — dal momento della completa liberalizzazione con l'imposizione della disaggregazione il 1° gennaio 1998 e per un periodo di oltre 5 anni — a mantenere una quota di oltre il 95 % del mercato tedesco dell'accesso all'anello locale, nonché a ostacolare una maggiore penetrazione nel mercato da parte dei concorrenti, in particolare di concorrenti che dispongano di accessi al dettaglio su tutto il territorio della Germania. Tale situazione emerge in maniera evidente dall'alto numero dei denunciatori, ben quindici, nei tre procedimenti alla base della presente decisione.

(205) I mercati rilevanti ai fini della presente decisione sono mercati di notevole importanza economica. Oltre ai proventi diretti derivanti dalla cessione di linee fisse, DT ricava altresì proventi indiretti di considerevole entità. Le linee fisse in effetti sono la condizione essenziale per la fornitura di una gamma di servizi di telecomunicazioni agli abbonati. Nell'esercizio 2002 DT ha realizzato con la telefonia fissa un volume d'affari totale di 30,2 miliardi di EUR ⁽¹⁹⁶⁾.

(206) Alla constatazione di un'infrazione molto grave nel caso di specie osta tuttavia il fatto che il metodo per calcolare la compressione dei margini tra prezzi e costi con un approccio ponderato, che è alla base della presente decisione, finora non è stato ancora oggetto di alcuna decisione formale. Si deve d'altra parte tenere presente che il criterio della compressione dei margini tra prezzi e costi rientra nella prassi decisionale consolidata della Commissione e che l'elemento nuovo nel caso di specie è costituito dall'approccio ponderato. Questo doveva essere utilizzato nel presente caso per tenere conto del fatto che in Germania è stata stabilita un'unica tariffa all'ingrosso per l'accesso disaggregato all'anello locale, mentre le tariffe per i servizi al dettaglio sono diverse a seconda che si tratti di un accesso mediante linea analogica, ISDN o ADSL. Inoltre, va riconosciuto che DT, almeno dal 1999, non ha cessato di ridurre la compressione dei margini tra prezzi e costi tramite modifiche tariffarie a livello degli abbonati e all'ingrosso, e questo è un altro elemento a favore della qualificazione dell'infrazione come grave anziché molto grave. Infine, a partire dal 1° gennaio 2002, la possibilità giuridica di DT di eliminare almeno in parte la compressione dei margini tra prezzi e costi è limitata a un aumento delle tariffe del servizio T-DSL.

(207) Tenuto conto di queste particolari circostanze, la Commissione constata che nel caso di specie si è in presenza, per il periodo compreso fra l'inizio del 1998 e la fine del 2001, soltanto di un'infrazione grave e, per il periodo a partire dall'inizio del 2002, soltanto di un'infrazione meno grave all'articolo 82 del trattato CE. L'importo per la gravità dell'infrazione viene fissato a 10 milioni di EUR, importo che rispecchia la natura, la portata e gli effetti dell'infrazione.

⁽¹⁹⁴⁾ Cfr. nota 104.

⁽¹⁹⁵⁾ GU C 9 del 14.1.1998, pag. 3, punto 1, lettera A.

⁽¹⁹⁶⁾ Cfr. <http://www.telekom3.de/de-p/konz/2-st/4-t/star/030310-t-comkurzprofil-ar.html>

B. DURATA DELL'INFRAZIONE

- (208) La compressione dei margini tra prezzi e costi sull'accesso all'anello locale a danno dei concorrenti di DT esisteva già sulla base della struttura tariffaria in vigore al 1° gennaio 1998, quando sono stati prescritti la disaggregazione dell'accesso alla rete locale in Germania e il riequilibrio totale delle tariffe sulla base dei costi delle singole prestazioni in tutta la Comunità. Fin dall'aprile e dall'agosto del 1999, date della presentazione delle denunce dei concorrenti alla base del presente procedimento, DT sapeva di essere accusata di applicare una struttura tariffaria abusiva per l'accesso all'anello locale.
- (209) Nonostante le diverse modifiche delle tariffe al dettaglio e all'ingrosso negli scorsi anni e nonostante l'espansione crescente dei servizi a banda larga, la situazione da quel momento non è sostanzialmente cambiata.
- (210) Persino gli aumenti operati da DT nel 2002-2003 dei canoni mensili al dettaglio e dei canoni mensili e iniziali delle linee T-DSL non sono sufficienti a eliminare la compressione dei margini tra prezzi e costi. L'infrazione all'articolo 82 del trattato CE da parte di DT dura pertanto da più di cinque anni e finora l'impresa non vi ha posto termine.
- (211) Si tratta pertanto di un'infrazione di lunga durata. In conformità degli orientamenti per il calcolo delle ammende, in caso di infrazioni di lunga durata, l'importo dell'ammenda applicabile in funzione della gravità dell'infrazione può essere maggiorato del 10 % per ciascun anno⁽¹⁹⁷⁾. Per il periodo compreso fra il gennaio 1998 e il dicembre 2001 la Commissione ritiene adeguata una maggiorazione del 10 % per ciascun anno. Per il periodo compreso fra il gennaio 2002 e il maggio 2003 la Commissione, tenuto conto delle limitazioni regolamentari che riducevano il margine di manovra di cui disponeva DT per modificare le tariffe, ritiene opportuno rinunciare a un'ulteriore maggiorazione dell'ammenda. L'importo di base è pertanto pari a 14 milioni di EUR.

C. CIRCOSTANZE AGGRAVANTI E ATTENUANTI

- (212) Non sussistono circostanze aggravanti. Quale circostanza attenuante si deve riconoscere a favore di DT che il presente procedimento ha per oggetto le tariffe al dettaglio e all'ingrosso praticate da DT, che dall'inizio del 1998 erano soggette, e lo sono tuttora, a una specifica regolamentazione settoriale applicata a livello nazionale. Pertanto nel caso di specie è giustificata una riduzione del 10 % dell'importo di base indicato al considerando 211, applicando la quale l'ammenda risulta pari a 12,6 milioni di EUR.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Deutsche Telekom AG ha violato l'articolo 82, lettera a), del trattato CE, dal 1998 per aver percepito canoni mensili e iniziali non equi per l'accesso all'anello locale dei suoi concorrenti e degli abbonati, pregiudicando quindi in misura rilevante la concorrenza sul mercato dell'accesso all'anello locale.

Articolo 2

Deutsche Telekom AG pone immediatamente fine all'infrazione di cui all'articolo 1, qualora non vi abbia ancora provveduto. Essa si astiene in futuro da qualsiasi accordo o comportamento che possa avere lo stesso oggetto o effetto di quanto descritto all'articolo 1.

Articolo 3

Per l'infrazione di cui all'articolo 1, a Deutsche Telekom AG è inflitta un'ammenda di 12,6 milioni di EUR.

L'ammenda deve essere versata entro tre mesi dalla notificazione della presente decisione, sul conto bancario n. 001-3953713-69 della Commissione europea presso Fortis Banque, Rue Montagne du Parc 3, B-1000 Bruxelles (codice IBAN BE 71 0013 9537 1369, codice SWIFT GEBABEBB). Dopo la scadenza di tale termine, l'ammenda produce automaticamente interessi al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle proprie operazioni di rifinanziamento principale il primo giorno lavorativo del mese nel corso del quale la presente decisione è adottata, maggiorato di 3,5 punti percentuali, ossia al tasso del 6 %.

Articolo 4

È destinataria della presente decisione:

Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140
D-53113 Bonn

Articolo 5

La presente decisione costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 256, paragrafo 1, del trattato CE.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2003.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

⁽¹⁹⁷⁾ Cfr. nota 195, punto 1, lettera B.